



**CITTÀ DI CASTELVETRANO**  
Libero Consorzio Comunale di Trapani  
◆◆◆◆

**Deliberazione del Commissario Straordinario**  
**n. 45 del 07/12/2016**

---

OGGETTO: Sentenza n. 86/2016 emessa dal Tribunale di Marsala. Pisciotta Francesca c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore 12,15 in Castelvetro nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 02/12/2016, di seguito integralmente trascritta:

**“PREMESSO** che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 12.03.2012, la sig.a **PISCIOTTA FRANCESCA**, nata a omissis il omissis, ha chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti al suo fondo rustico sito in Castelvetro nella contrada omissis in conseguenza dell'acqua proveniente dal confinante fondo di proprietà del Comune, ove nell'anno 2007 è stato realizzato un impianto di stoccaggio e rilancio di acque potabili nella frazione di Triscina (**All.1**);

**CHE** costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree nonché il quantum richiesto (**All. 2**);

**VISTA** la Sentenza n° 86/2016, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14.04.2016 con la quale il Giudice, dott.ssa Roberta Vaccaro, in parziale accoglimento delle richieste dell'attrice, ha condannato il Comune a pagare alla sig.a PISCIOTTA la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del CTU del procedimento, spese di CTU del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese di patrocinio poste a carico dell'ERARIO (**All. 3**);

**VISTA** la notula a firma dell'avv. Daniela Grimaudo, con allegato prospetto degli interessi e rivalutazione monetaria, nella quale si quantificano le somme dovute come segue (**All. 4**):

<b>SORTE</b>	€	<b>16.744,55</b>
<b>INTERESSI determinati in Sentenza</b>	€	<b>1.184,74</b>
<b>COMPENSO CTU ing. Accardo</b>	€	<b>858,53</b>
<b>COMPENSO CTU ing. Laudicina</b>	€	<b>1.161,05</b>
<b>SPESE LEGALI IMPONIBILI (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>2.217,50</b>
<b>SPESE LEGALI NON IMPONIBILI (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>103,00</b>
<b>SPESE GENERALI 15% su € 2.217,50 (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>332,00</b>
<b>CAP 4% su € 2.550,13 (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>102,01</b>
<b>IVA 22% su € 2.652,14 (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>583,48</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>23.286,86</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice **missione 1 - programma 11 – titolo 1 – microaggregato 110 del redigendo bilancio 2016**;

**CHE** pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della somma di cui sopra, pari ad € 23.286,86 di cui € 19.948,87 in favore della sig.a PISCIOTTA FRANCESCA nata a omissis il omissis ed € 3.337,99 in favore dell'Erario;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. **Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005**);

**CHE** la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. **Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005**);

**CHE**, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. **Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012**), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, **Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223**);

**VISTA** la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 373/leg/G dell'1.06.2016 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'inopportunità di proporre appello avverso la sopradetta Sentenza e l'annotazione positiva del Sindaco (**All. 5**);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità contabile;

**VISTO** l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

per quanto premesso,

## **PROPONE**

**al Commissario Straordinario**

**1) PRENDERE ATTO** della **Sentenza n° 86/2016 Tribunale di Marsala**, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14.04.2016, con la quale e si condanna il Comune di Castelvetro a pagare alla sig.a PISCIOTTA FRANCESCA, la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del CTU del procedimento, spese di CTU del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese legali in favore dell'Erario ;

**2) RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € **23.286,86** indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 86/2016 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 da corrispondere quanto ad € **19.948,87 alla Sig.a PISCIOTTA FRANCESCA nata a omissis il omissis e quanto ad € 3.337,99 in favore dell'Erario**;

- 3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 23.286,86 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice **missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016**, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;
- 4) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;
- 5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della sig.a **PISCIOTTA FRANCESCA** e dell'Erario ;
- 6) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.”

-----

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Ritenuto che la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, trasmessa dal Sindaco è condivisibile e meritevole di approvazione, tenuto conto del fatto che la sentenza di condanna del Comune di Castelvetro al risarcimento del danno risulta passata in giudicato, non essendo stato proposto Appello, su parere del legale del Comune, condiviso dal Sindaco;

Ritenuto che la circostanza sopra indicata rende assolutamente certa ed incontestabile, sia sul piano dell'”an” sia del “quantum debeatur” la esistenza del debito, con la conseguenza che, come esattamente si afferma nella delibera n. 6/2005 della Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli-Venezia Giulia citata nella motivazione della proposta:

*“la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario”;*

Ritenuto pertanto che il chiesto riconoscimento rappresenta un atto dovuto, al quale è estranea ogni forma di valutazione discrezionale;

## DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 86/2016 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14.04.2016, con la quale e si condanna il Comune di Castelvetro a pagare alla sig.ra **PISCIOTTA FRANCESCA**, la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del CTU del procedimento, spese di CTU del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese legali in favore dell'Erario.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 23.286,86 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 86/2016 del Tribunale di Marsala è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 da corrispondere quanto ad € 19.948,87 alla Sig.ra **PISCIOTTA FRANCESCA** nata a omissis il omissis e quanto ad € 3.337,99 in favore dell'Erario.
- 3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 23.286,86 cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando

atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente.

- 4) DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale.
- 5) DARE MANDATO al Dirigente dell'Ufficio di Staff e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della sig.ra PISCIOTTA FRANCESCA e dell'Erario .
- 6) TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.
- 7) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 07/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

*f.to Enrico Caruso*

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

**Il Commissario Straordinario**  
*f.to dott. Francesco Messineo*

---

**Il Segretario Generale**  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

---

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91  
Castelvetrano, 07/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott. Livio Elia Maggio*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Castelvetrano, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

---



**CITTA' DI CASTELVETRANO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE AFFARI GENERALI  
UFFICIO: LEGALE

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

**OGGETTO:** Sentenza n. 86/2016 emessa dal Tribunale di Marsala: Misciotta Francesca c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Quadrimestre ed approvata dal  
Commissario Straordinario  
il 7 DIC 2016  
con deliberazione n° 45

Dichiaro una edicola esecutive si sensi  
dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91

NO  
 SI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
CANTIERE E MANICO  
ADVOCATO  
*[Signature]*  
16-06-2016

17-06-2016  
IL RESPONSABILE PER STAFF SINDACO  
(Consulenza Di Amico)  
*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in  
ordine alla regolarità e alla completezza dell'azione  
amministrativa esprime parere: *[Signature]*

Data 21-11-2016  
IL SINDACO STRAORDINARIO  
(Cons. Amico Di Amico)

IL RESPONSABILE DI RAZIONERIA  
Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime PARERE E SE NE ATTESTA  
LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 22-11-16  
IL RESPONSABILE PER LA VERIFICA  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  
E DESTINAZIONE DELLE RISORSE  
(Cons. Amico Di Amico)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE  
PROPOSTA € 25.286,86

ALCA € 4070 IM € 1302  
Data, 29 NOV 2016

IL RESPONSABILE  
*[Signature]*

**PREMESSO** che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 12.03.2012, la sig.ra **PISCIOTTA FRANCESCA**, nata a [REDACTED] il [REDACTED], ha chiesto al Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti al suo fondo rustico sito in [REDACTED] della contrada [REDACTED] in conseguenza dell'acqua proveniente dal confinante fondo di proprietà del Comune, ove nell'anno 2007 è stato realizzato un impianto di smaccaggio e bilancio di acque potabili nella frazione di Triscina (All. 1),

**CHÉ** costituitosi rinviamente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree nonché il quantum richiesto (All. 2);

**VISTA** la Sentenza n° 86/2016, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14/04/2016 con la quale il Giudice, dott.ssa Roberta Vaccaro, in parziale accoglimento delle richieste dell'attrice, ha condannato il Comune a pagare alla sig.ra PISCIOTTA la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del CTU del procedimento, spese di CTU del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese di patrocinio poste a carico dell'ERARIO (All. 3);

**VISTA** la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaldo, con allegato prospetto degli interessi e rivalutazione monetaria, nella quale si quantificano le somme dovute come segue (All. 4).

<b>SORTE</b>	€	<b>16.744,55</b>
<b>INTERESSI determinati in Sentenza</b>	€	<b>1.184,74</b>
<b>COMPENSO CTU ing. Accardo</b>	€	<b>858,53</b>
<b>COMPENSO CTU ing. Landolina</b>	€	<b>1.161,05</b>
<b>SPESE LEGALI IMPONIBILI (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>2.217,50</b>
<b>SPESE LEGALI NON IMPONIBILI (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>103,00</b>
<b>SPESE GENERALI 15% su € 2.217,50 (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>332,00</b>
<b>CAP 4% su € 2.550,13 (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>102,01</b>
<b>IVA 22% su € 2.652,14 (in favore dell'Erario)</b>	€	<b>583,48</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>23.286,86</b>

**CONSIDERATO** che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del redigendo bilancio 2016;

**CHÉ** pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento della struttura di cui sopra, pari ad € 23.286,86 di cui € 19.948,89 in favore della sig.ra PISCIOTTA FRANCESCA nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed € 3.337,99 in favore dell'Erario;

**CONSIDERATO**, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessuna margine di


apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione recognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera 2/2005 del 23.02.2005);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contratto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità, al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adagia meramente alle mutilazioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'inc. cresce pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art. 194 (sic, Cass. Civ. Sez. I, 16/06/2000, n.8223);

VISTA la nota a firma dell'avv. Daniela Grimaudo prot. n° 373/leg/G dell'1.06.2016 con la quale si relaziona al Sindaco in merito all'opportunità di proporre appello avverso la sopradetta Sentenza e l'annotazione positiva del Sindaco (All. 5);

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere  dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo de. TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 163 c. 2 del D.Lgs n° 267/2000;



VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;  
per quanto processato,

**PROPONE**

al Commissario Straordinario



1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 86/2016 Tribunale di Marsala, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 14.04.2016, con la quale e si concerna il Comune di Castelvetrano a pagare alla sig.a PISCIOTTA FRANCESCA, la somma di € 16.744,55 oltre interessi sino al soddisfo, compenso del C.U. del procedimento, spese di C.T.U. del precedente procedimento di ATP n° 631/2010 R.G. Tribunale di Marsala e spese legali in favore dell'Erario ;

2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 23.286,86 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 86/2016 del Tribunale di Marsala e ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 comma 1 lettera a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 da corrispondere quanto ad € 19.948,87 alla Sig.a PISCIOTTA FRANCESCA nata a ~~Castelvetrano~~ il ~~14/04/1955~~ e quanto ad € 3.337,99 in favore dell'Erario;

3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 23.286,86, cui può farsi fronte con le disponibilità allenate al codice missione I - programma 11 - titolo I - meruaggregato 110 del redigendo bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 176/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio, in quanto trattasi di spesa necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

4) **DETERMINARE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

5) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Ufficio di Stato e Contenzioso di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della sig.a PISCIOTTA FRANCESCA e dell'Erario ;

6) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 c. 2 del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 ed è necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

7) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.


Il Sindaco



1-12-2016

Il Dirigente Ad. INTERIM

Il SEGRETARIO GENERALE  
(Doc. L. n. 1/1980)





**COMUNE DI CASTELVETRO**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

\*\*\*\*\*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Parere n. 30/2016 del 29/11/2016 Prot. 101

AL Segretario Generale  
Dr. Livio Elia Maggio  
SEDE

**PARERE** sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario  
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera da Settore Affari generali- Ufficio Legale

**Oggetto:** Sentenza n.86/2016 emessa dal Tribunale di Marsala. Piscioletta Francesca/  
Comune di Castelvetro. Prea d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilità- art. 83 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente  
del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e  
negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come dalla  
sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di  
Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati



**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 23.283,86 al Bilancio 2016.**

**Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale dalla Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 6 della legge 27/12/2002 n. 289.**



**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Rag. Maria Nastasi	( Presidenta )	<u>                    assente giustificata                    </u>
Dr. Angela Nastasi	( Componente )	<u></u>
Dr. Giacomo Eina	( Componente )	<u></u>

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
"AVV. MANLIO INGALDO"  
Avv. Raffaele Ingaldo - C.F. 02387370611  
Avv. Claudia Ingaldo - C.F. 02387370611  
Avv. Carla Russo - C.F. 02387370611  
Via F. Maccagnone, 12 - 91026 Mazara del Vallo  
Tel. 0923 942111 Fax 0923 934699  
e-mail: [ingaldoclaudia@pec.it](mailto:ingaldoclaudia@pec.it)  
P.IVA: 02387370611

*Dei fatti fatti*

Originale  
012752  
1

**ATTO DI CITAZIONE**

Per la signora Pisciotta Francesca (C.F. [redacted]), nata a [redacted]  
il [redacted] e residente nel Comune di [redacted] nella via [redacted],  
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Ingaldo (C.F. [redacted])  
dello studio legale associato "Avv. Manlio Ingaldo", giusta procura e margine del  
presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mazara del Vallo  
via F. Maccagnone n.12 (ai fini di ogni comunicazione e scambio di atti previsto dalla  
legge si indicano numero tel. 0923 942111 - numero fax 0923 934699, indirizzo posta  
e elettronica [ingaldoclaudia@pec.it](mailto:ingaldoclaudia@pec.it) - [pro.studio.ingaldo@pec.it](mailto:pro.studio.ingaldo@pec.it))

**CITA**

Il Comune di Castelvetro in persona del Sindaco pro tempore con sede in  
Piazza Giacomo Matteotti, 1 (91023) Castelvetro - Partita IVA 002964808 -  
compare davanti al Tribunale civile di Marsala - per la pubblica udienza, che  
sarà tenuta il giorno 21 febbraio 2014 ore egali e nei locali di suo ordinario  
sedute, Piazza Bersellino, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni  
prima dall'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 Cod. Proc.  
Civ. ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a  
comparire, nell'udienza indicata dinanzi al Giudice designato ai sensi  
dell'articolo 168 bis con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti  
termini implica la decadenza di cui all'art.167 Cod. Proc. Civ., per ivi sentir  
accogliere le infascite domande, alle quali si premette

**IN FATTO E IN DIRITTO**

- la signora Pisciotta Francesca è proprietaria del fondo rustico sito nel Comune di  
Castelvetro con nota agro Bresciana, individuato in catasto ai fogli di mappa [redacted]  
particelle [redacted], coltivato per l'intero ad uliveto da messa in coltura specializzata.  
Dello fondo confina con proprietà del Comune di Castelvetro in cui insistono delle  
verche in cemento armato di acciaccio di acciaio per la fognatura idrica di una frazione  
del Comune di Castelvetro: impianto di stoccaggio e rilancio di acque potabili a  
servizio della frazione di Triscina, impianto realizzato nell'anno 2007;
- la recinzione di proprietà del Comune di Castelvetro è dotata di un muretto in  
cemento e staccata metallica ove sono tubi di drenaggio di 100 cm circa di  
diametro, realizzati lungo la parte confinante con il terreno della signora Pisciotta  
detti tubi vengono utilizzati come piovanti e defluiscono direttamente sul terreno  
del Comune di Castelvetro, scaricando le acque piovanti e quindi nel terreno del Comune di  
Castelvetro, direttamente sul terreno Pisciotta;

**Avv. Raffaele Ingaldo**  
Dottore P. Ingaldo Ingaldo del  
studio legale associato "Avv. Manlio  
Ingaldo", del Foro di Marsala, quale  
avvocato di fatto e rappresentante  
a difendere, nel presente  
procedimento e in ogni eventuale  
successiva fase, ingaldo,  
ingaldo e nell'esecuzione,  
modulare, può fare presso loro ed  
presso il art. 166 bis, art. 167 bis, art. 168  
bis, art. 169 bis, art. 170 bis, art. 171  
bis, art. 172 bis, art. 173 bis, art. 174  
bis, art. 175 bis, art. 176 bis, art. 177  
bis, art. 178 bis, art. 179 bis, art. 180  
bis, art. 181 bis, art. 182 bis, art. 183  
bis, art. 184 bis, art. 185 bis, art. 186  
bis, art. 187 bis, art. 188 bis, art. 189  
bis, art. 190 bis, art. 191 bis, art. 192  
bis, art. 193 bis, art. 194 bis, art. 195  
bis, art. 196 bis, art. 197 bis, art. 198  
bis, art. 199 bis, art. 200 bis, art. 201  
bis, art. 202 bis, art. 203 bis, art. 204  
bis, art. 205 bis, art. 206 bis, art. 207  
bis, art. 208 bis, art. 209 bis, art. 210  
bis, art. 211 bis, art. 212 bis, art. 213  
bis, art. 214 bis, art. 215 bis, art. 216  
bis, art. 217 bis, art. 218 bis, art. 219  
bis, art. 220 bis, art. 221 bis, art. 222  
bis, art. 223 bis, art. 224 bis, art. 225  
bis, art. 226 bis, art. 227 bis, art. 228  
bis, art. 229 bis, art. 230 bis, art. 231  
bis, art. 232 bis, art. 233 bis, art. 234  
bis, art. 235 bis, art. 236 bis, art. 237  
bis, art. 238 bis, art. 239 bis, art. 240  
bis, art. 241 bis, art. 242 bis, art. 243  
bis, art. 244 bis, art. 245 bis, art. 246  
bis, art. 247 bis, art. 248 bis, art. 249  
bis, art. 250 bis, art. 251 bis, art. 252  
bis, art. 253 bis, art. 254 bis, art. 255  
bis, art. 256 bis, art. 257 bis, art. 258  
bis, art. 259 bis, art. 260 bis, art. 261  
bis, art. 262 bis, art. 263 bis, art. 264  
bis, art. 265 bis, art. 266 bis, art. 267  
bis, art. 268 bis, art. 269 bis, art. 270  
bis, art. 271 bis, art. 272 bis, art. 273  
bis, art. 274 bis, art. 275 bis, art. 276  
bis, art. 277 bis, art. 278 bis, art. 279  
bis, art. 280 bis, art. 281 bis, art. 282  
bis, art. 283 bis, art. 284 bis, art. 285  
bis, art. 286 bis, art. 287 bis, art. 288  
bis, art. 289 bis, art. 290 bis, art. 291  
bis, art. 292 bis, art. 293 bis, art. 294  
bis, art. 295 bis, art. 296 bis, art. 297  
bis, art. 298 bis, art. 299 bis, art. 300  
bis, art. 301 bis, art. 302 bis, art. 303  
bis, art. 304 bis, art. 305 bis, art. 306  
bis, art. 307 bis, art. 308 bis, art. 309  
bis, art. 310 bis, art. 311 bis, art. 312  
bis, art. 313 bis, art. 314 bis, art. 315  
bis, art. 316 bis, art. 317 bis, art. 318  
bis, art. 319 bis, art. 320 bis, art. 321  
bis, art. 322 bis, art. 323 bis, art. 324  
bis, art. 325 bis, art. 326 bis, art. 327  
bis, art. 328 bis, art. 329 bis, art. 330  
bis, art. 331 bis, art. 332 bis, art. 333  
bis, art. 334 bis, art. 335 bis, art. 336  
bis, art. 337 bis, art. 338 bis, art. 339  
bis, art. 340 bis, art. 341 bis, art. 342  
bis, art. 343 bis, art. 344 bis, art. 345  
bis, art. 346 bis, art. 347 bis, art. 348  
bis, art. 349 bis, art. 350 bis, art. 351  
bis, art. 352 bis, art. 353 bis, art. 354  
bis, art. 355 bis, art. 356 bis, art. 357  
bis, art. 358 bis, art. 359 bis, art. 360  
bis, art. 361 bis, art. 362 bis, art. 363  
bis, art. 364 bis, art. 365 bis, art. 366  
bis, art. 367 bis, art. 368 bis, art. 369  
bis, art. 370 bis, art. 371 bis, art. 372  
bis, art. 373 bis, art. 374 bis, art. 375  
bis, art. 376 bis, art. 377 bis, art. 378  
bis, art. 379 bis, art. 380 bis, art. 381  
bis, art. 382 bis, art. 383 bis, art. 384  
bis, art. 385 bis, art. 386 bis, art. 387  
bis, art. 388 bis, art. 389 bis, art. 390  
bis, art. 391 bis, art. 392 bis, art. 393  
bis, art. 394 bis, art. 395 bis, art. 396  
bis, art. 397 bis, art. 398 bis, art. 399  
bis, art. 400 bis, art. 401 bis, art. 402  
bis, art. 403 bis, art. 404 bis, art. 405  
bis, art. 406 bis, art. 407 bis, art. 408  
bis, art. 409 bis, art. 410 bis, art. 411  
bis, art. 412 bis, art. 413 bis, art. 414  
bis, art. 415 bis, art. 416 bis, art. 417  
bis, art. 418 bis, art. 419 bis, art. 420  
bis, art. 421 bis, art. 422 bis, art. 423  
bis, art. 424 bis, art. 425 bis, art. 426  
bis, art. 427 bis, art. 428 bis, art. 429  
bis, art. 430 bis, art. 431 bis, art. 432  
bis, art. 433 bis, art. 434 bis, art. 435  
bis, art. 436 bis, art. 437 bis, art. 438  
bis, art. 439 bis, art. 440 bis, art. 441  
bis, art. 442 bis, art. 443 bis, art. 444  
bis, art. 445 bis, art. 446 bis, art. 447  
bis, art. 448 bis, art. 449 bis, art. 450  
bis, art. 451 bis, art. 452 bis, art. 453  
bis, art. 454 bis, art. 455 bis, art. 456  
bis, art. 457 bis, art. 458 bis, art. 459  
bis, art. 460 bis, art. 461 bis, art. 462  
bis, art. 463 bis, art. 464 bis, art. 465  
bis, art. 466 bis, art. 467 bis, art. 468  
bis, art. 469 bis, art. 470 bis, art. 471  
bis, art. 472 bis, art. 473 bis, art. 474  
bis, art. 475 bis, art. 476 bis, art. 477  
bis, art. 478 bis, art. 479 bis, art. 480  
bis, art. 481 bis, art. 482 bis, art. 483  
bis, art. 484 bis, art. 485 bis, art. 486  
bis, art. 487 bis, art. 488 bis, art. 489  
bis, art. 490 bis, art. 491 bis, art. 492  
bis, art. 493 bis, art. 494 bis, art. 495  
bis, art. 496 bis, art. 497 bis, art. 498  
bis, art. 499 bis, art. 500 bis, art. 501  
bis, art. 502 bis, art. 503 bis, art. 504  
bis, art. 505 bis, art. 506 bis, art. 507  
bis, art. 508 bis, art. 509 bis, art. 510  
bis, art. 511 bis, art. 512 bis, art. 513  
bis, art. 514 bis, art. 515 bis, art. 516  
bis, art. 517 bis, art. 518 bis, art. 519  
bis, art. 520 bis, art. 521 bis, art. 522  
bis, art. 523 bis, art. 524 bis, art. 525  
bis, art. 526 bis, art. 527 bis, art. 528  
bis, art. 529 bis, art. 530 bis, art. 531  
bis, art. 532 bis, art. 533 bis, art. 534  
bis, art. 535 bis, art. 536 bis, art. 537  
bis, art. 538 bis, art. 539 bis, art. 540  
bis, art. 541 bis, art. 542 bis, art. 543  
bis, art. 544 bis, art. 545 bis, art. 546  
bis, art. 547 bis, art. 548 bis, art. 549  
bis, art. 550 bis, art. 551 bis, art. 552  
bis, art. 553 bis, art. 554 bis, art. 555  
bis, art. 556 bis, art. 557 bis, art. 558  
bis, art. 559 bis, art. 560 bis, art. 561  
bis, art. 562 bis, art. 563 bis, art. 564  
bis, art. 565 bis, art. 566 bis, art. 567  
bis, art. 568 bis, art. 569 bis, art. 570  
bis, art. 571 bis, art. 572 bis, art. 573  
bis, art. 574 bis, art. 575 bis, art. 576  
bis, art. 577 bis, art. 578 bis, art. 579  
bis, art. 580 bis, art. 581 bis, art. 582  
bis, art. 583 bis, art. 584 bis, art. 585  
bis, art. 586 bis, art. 587 bis, art. 588  
bis, art. 589 bis, art. 590 bis, art. 591  
bis, art. 592 bis, art. 593 bis, art. 594  
bis, art. 595 bis, art. 596 bis, art. 597  
bis, art. 598 bis, art. 599 bis, art. 600  
bis, art. 601 bis, art. 602 bis, art. 603  
bis, art. 604 bis, art. 605 bis, art. 606  
bis, art. 607 bis, art. 608 bis, art. 609  
bis, art. 610 bis, art. 611 bis, art. 612  
bis, art. 613 bis, art. 614 bis, art. 615  
bis, art. 616 bis, art. 617 bis, art. 618  
bis, art. 619 bis, art. 620 bis, art. 621  
bis, art. 622 bis, art. 623 bis, art. 624  
bis, art. 625 bis, art. 626 bis, art. 627  
bis, art. 628 bis, art. 629 bis, art. 630  
bis, art. 631 bis, art. 632 bis, art. 633  
bis, art. 634 bis, art. 635 bis, art. 636  
bis, art. 637 bis, art. 638 bis, art. 639  
bis, art. 640 bis, art. 641 bis, art. 642  
bis, art. 643 bis, art. 644 bis, art. 645  
bis, art. 646 bis, art. 647 bis, art. 648  
bis, art. 649 bis, art. 650 bis, art. 651  
bis, art. 652 bis, art. 653 bis, art. 654  
bis, art. 655 bis, art. 656 bis, art. 657  
bis, art. 658 bis, art. 659 bis, art. 660  
bis, art. 661 bis, art. 662 bis, art. 663  
bis, art. 664 bis, art. 665 bis, art. 666  
bis, art. 667 bis, art. 668 bis, art. 669  
bis, art. 670 bis, art. 671 bis, art. 672  
bis, art. 673 bis, art. 674 bis, art. 675  
bis, art. 676 bis, art. 677 bis, art. 678  
bis, art. 679 bis, art. 680 bis, art. 681  
bis, art. 682 bis, art. 683 bis, art. 684  
bis, art. 685 bis, art. 686 bis, art. 687  
bis, art. 688 bis, art. 689 bis, art. 690  
bis, art. 691 bis, art. 692 bis, art. 693  
bis, art. 694 bis, art. 695 bis, art. 696  
bis, art. 697 bis, art. 698 bis, art. 699  
bis, art. 700 bis, art. 701 bis, art. 702  
bis, art. 703 bis, art. 704 bis, art. 705  
bis, art. 706 bis, art. 707 bis, art. 708  
bis, art. 709 bis, art. 710 bis, art. 711  
bis, art. 712 bis, art. 713 bis, art. 714  
bis, art. 715 bis, art. 716 bis, art. 717  
bis, art. 718 bis, art. 719 bis, art. 720  
bis, art. 721 bis, art. 722 bis, art. 723  
bis, art. 724 bis, art. 725 bis, art. 726  
bis, art. 727 bis, art. 728 bis, art. 729  
bis, art. 730 bis, art. 731 bis, art. 732  
bis, art. 733 bis, art. 734 bis, art. 735  
bis, art. 736 bis, art. 737 bis, art. 738  
bis, art. 739 bis, art. 740 bis, art. 741  
bis, art. 742 bis, art. 743 bis, art. 744  
bis, art. 745 bis, art. 746 bis, art. 747  
bis, art. 748 bis, art. 749 bis, art. 750  
bis, art. 751 bis, art. 752 bis, art. 753  
bis, art. 754 bis, art. 755 bis, art. 756  
bis, art. 757 bis, art. 758 bis, art. 759  
bis, art. 760 bis, art. 761 bis, art. 762  
bis, art. 763 bis, art. 764 bis, art. 765  
bis, art. 766 bis, art. 767 bis, art. 768  
bis, art. 769 bis, art. 770 bis, art. 771  
bis, art. 772 bis, art. 773 bis, art. 774  
bis, art. 775 bis, art. 776 bis, art. 777  
bis, art. 778 bis, art. 779 bis, art. 780  
bis, art. 781 bis, art. 782 bis, art. 783  
bis, art. 784 bis, art. 785 bis, art. 786  
bis, art. 787 bis, art. 788 bis, art. 789  
bis, art. 790 bis, art. 791 bis, art. 792  
bis, art. 793 bis, art. 794 bis, art. 795  
bis, art. 796 bis, art. 797 bis, art. 798  
bis, art. 799 bis, art. 800 bis, art. 801  
bis, art. 802 bis, art. 803 bis, art. 804  
bis, art. 805 bis, art. 806 bis, art. 807  
bis, art. 808 bis, art. 809 bis, art. 810  
bis, art. 811 bis, art. 812 bis, art. 813  
bis, art. 814 bis, art. 815 bis, art. 816  
bis, art. 817 bis, art. 818 bis, art. 819  
bis, art. 820 bis, art. 821 bis, art. 822  
bis, art. 823 bis, art. 824 bis, art. 825  
bis, art. 826 bis, art. 827 bis, art. 828  
bis, art. 829 bis, art. 830 bis, art. 831  
bis, art. 832 bis, art. 833 bis, art. 834  
bis, art. 835 bis, art. 836 bis, art. 837  
bis, art. 838 bis, art. 839 bis, art. 840  
bis, art. 841 bis, art. 842 bis, art. 843  
bis, art. 844 bis, art. 845 bis, art. 846  
bis, art. 847 bis, art. 848 bis, art. 849  
bis, art. 850 bis, art. 851 bis, art. 852  
bis, art. 853 bis, art. 854 bis, art. 855  
bis, art. 856 bis, art. 857 bis, art. 858  
bis, art. 859 bis, art. 860 bis, art. 861  
bis, art. 862 bis, art. 863 bis, art. 864  
bis, art. 865 bis, art. 866 bis, art. 867  
bis, art. 868 bis, art. 869 bis, art. 870  
bis, art. 871 bis, art. 872 bis, art. 873  
bis, art. 874 bis, art. 875 bis, art. 876  
bis, art. 877 bis, art. 878 bis, art. 879  
bis, art. 880 bis, art. 881 bis, art. 882  
bis, art. 883 bis, art. 884 bis, art. 885  
bis, art. 886 bis, art. 887 bis, art. 888  
bis, art. 889 bis, art. 890 bis, art. 891  
bis, art. 892 bis, art. 893 bis, art. 894  
bis, art. 895 bis, art. 896 bis, art. 897  
bis, art. 898 bis, art. 899 bis, art. 900  
bis, art. 901 bis, art. 902 bis, art. 903  
bis, art. 904 bis, art. 905 bis, art. 906  
bis, art. 907 bis, art. 908 bis, art. 909  
bis, art. 910 bis, art. 911 bis, art. 912  
bis, art. 913 bis, art. 914 bis, art. 915  
bis, art. 916 bis, art. 917 bis, art. 918  
bis, art. 919 bis, art. 920 bis, art. 921  
bis, art. 922 bis, art. 923 bis, art. 924  
bis, art. 925 bis, art. 926 bis, art. 927  
bis, art. 928 bis, art. 929 bis, art. 930  
bis, art. 931 bis, art. 932 bis, art. 933  
bis, art. 934 bis, art. 935 bis, art. 936  
bis, art. 937 bis, art. 938 bis, art. 939  
bis, art. 940 bis, art. 941 bis, art. 942  
bis, art. 943 bis, art. 944 bis, art. 945  
bis, art. 946 bis, art. 947 bis, art. 948  
bis, art. 949 bis, art. 950 bis, art. 951  
bis, art. 952 bis, art. 953 bis, art. 954  
bis, art. 955 bis, art. 956 bis, art. 957  
bis, art. 958 bis, art. 959 bis, art. 960  
bis, art. 961 bis, art. 962 bis, art. 963  
bis, art. 964 bis, art. 965 bis, art. 966  
bis, art. 967 bis, art. 968 bis, art. 969  
bis, art. 970 bis, art. 971 bis, art. 972  
bis, art. 973 bis, art. 974 bis, art. 975  
bis, art. 976 bis, art. 977 bis, art. 978  
bis, art. 979 bis, art. 980 bis, art. 981  
bis, art. 982 bis, art. 983 bis, art. 984  
bis, art. 985 bis, art. 986 bis, art. 987  
bis, art. 988 bis, art. 989 bis, art. 990  
bis, art. 991 bis, art. 992 bis, art. 993  
bis, art. 994 bis, art. 995 bis, art. 996  
bis, art. 997 bis, art. 998 bis, art. 999  
bis, art. 1000 bis, art. 1001 bis, art. 1002  
bis, art. 1003 bis, art. 1004 bis, art. 1005  
bis, art. 1006 bis, art. 1007 bis, art. 1008  
bis, art. 1009 bis, art. 1010 bis, art. 1011  
bis, art. 1012 bis, art. 1013 bis, art. 1014  
bis, art. 1015 bis, art. 1016 bis, art. 1017  
bis, art. 1018 bis, art. 1019 bis, art. 1020  
bis, art. 1021 bis, art. 1022 bis, art. 1023  
bis, art. 1024 bis, art. 1025 bis, art. 1026  
bis, art. 1027 bis, art. 1028 bis, art. 1029  
bis, art. 1030 bis, art. 1031 bis, art. 1032  
bis, art. 1033 bis, art. 1034 bis, art. 1035  
bis, art. 1036 bis, art. 1037 bis, art. 1038  
bis, art. 1039 bis, art. 1040 bis, art. 1041  
bis, art. 1042 bis, art. 1043 bis, art. 1044  
bis, art. 1045 bis, art. 1046 bis, art. 1047  
bis, art. 1048 bis, art. 1049 bis, art. 1050  
bis, art. 1051 bis, art. 1052 bis, art. 1053  
bis, art. 1054 bis, art. 1055 bis, art. 1056  
bis, art. 1057 bis, art. 1058 bis, art. 1059  
bis, art. 1060 bis, art. 1061 bis, art. 1062  
bis, art. 1063 bis, art. 1064 bis, art. 1065  
bis, art. 1066 bis, art. 1067 bis, art. 1068  
bis, art. 1069 bis, art. 1070 bis, art. 1071  
bis, art. 1072 bis, art. 1073 bis, art. 1074  
bis, art. 1075 bis, art. 1076 bis, art. 1077  
bis, art. 1078 bis, art. 1079 bis, art. 1080  
bis, art. 1081 bis, art. 1082 bis, art. 1083  
bis, art. 1084 bis, art. 1085 bis, art. 1086  
bis, art. 1087 bis, art. 1088 bis, art. 1089  
bis, art. 1090 bis, art. 1091 bis, art. 1092  
bis, art. 1093 bis, art. 1094 bis, art. 1095  
bis, art. 1096 bis, art. 1097 bis, art. 1098  
bis, art. 1099 bis, art. 1100 bis, art. 1101  
bis, art. 1102 bis, art. 1103 bis, art. 1104  
bis, art. 1105 bis, art. 1106 bis, art. 1107  
bis, art. 1108 bis, art. 1109 bis, art. 1110  
bis, art. 1111 bis, art. 1112 bis, art. 1113  
bis, art. 1114 bis, art. 1115 bis, art. 1116  
bis, art. 1117 bis, art. 1118 bis, art. 1119  
bis, art. 1120 bis, art. 1121 bis, art. 1122  
bis, art. 1123 bis, art. 1124 bis, art. 1125  
bis, art. 1126 bis, art. 1127 bis, art. 1128  
bis, art. 1129 bis, art. 1130 bis, art. 1131  
bis, art. 1132 bis, art. 1133 bis, art. 1134  
bis, art. 1135 bis, art. 1136 bis, art. 1137  
bis, art. 1138 bis, art. 1139 bis, art. 1140  
bis, art. 1141 bis, art. 1142 bis, art. 1143  
bis, art. 1144 bis, art. 1145 bis, art. 1146  
bis, art. 1147 bis, art. 1148 bis, art. 1149  
bis, art. 1150 bis, art. 1151 bis, art. 1152  
bis, art. 1153 bis, art. 1154 bis, art. 1155  
bis, art. 1156 bis, art. 1157 bis, art. 1158  
bis, art. 1159 bis, art. 1160 bis, art. 1161  
bis, art. 1162 bis, art. 1163 bis, art. 1164  
bis, art. 1165 bis, art. 1166 bis, art. 1167  
bis, art. 1168 bis, art. 1169 bis, art. 1170  
bis, art. 1171 bis, art. 1172 bis, art. 1173  
bis, art. 1174 bis, art. 1175 bis, art. 1176  
bis, art. 1177 bis, art. 1178 bis, art. 1179  
bis, art. 1180 bis, art. 1181 bis, art. 1182  
bis, art. 1183 bis, art. 1184 bis, art. 1185  
bis, art. 1186 bis, art. 1187 bis, art. 1188  
bis, art. 1189 bis, art. 1190 bis, art. 1191  
bis, art. 1192 bis, art. 1193 bis, art. 1194  
bis, art. 1195 bis, art. 1196 bis, art. 1197  
bis, art. 1198 bis, art. 1199 bis, art. 1200  
bis, art. 1201 bis, art. 1202 bis, art. 1203  
bis, art. 1204 bis, art. 1205 bis, art. 1206  
bis, art. 1207 bis, art. 1208 bis, art. 1209  
bis, art. 1210 bis, art. 1211 bis, art. 1212  
bis, art. 1213 bis, art. 1214 bis, art. 1215  
bis, art. 1216 bis, art. 1217 bis, art. 1218  
bis, art. 1219 bis, art. 1220 bis, art. 1221  
bis, art. 1222 bis, art. 1223 bis, art. 1224  
bis, art. 1225 bis, art. 1226 bis, art. 1227  
bis, art. 1228 bis, art. 1229 bis, art. 1230  
bis, art. 1231 bis, art. 1232 bis, art. 1233  
bis, art. 1234 bis, art. 1235 bis, art. 1236  
bis, art. 1237 bis, art. 1238 bis, art. 1239  
bis, art. 1240 bis, art. 1241 bis, art. 1242  
bis, art. 1243 bis, art. 1244 bis, art. 1245  
bis, art. 1246 bis, art. 1247 bis, art. 1248  
bis, art. 1249 bis, art. 1250 bis, art. 1251  
bis, art. 1252 bis, art. 1253 bis, art. 1254  
bis, art. 1255 bis, art. 1256 bis, art. 1257  
bis, art. 1258 bis, art. 1259 bis, art. 1260  
bis, art. 1261 bis, art. 1262 bis, art. 1263  
bis, art. 1264 bis, art. 1265 bis, art. 1266  
bis, art. 1267 bis, art. 1268 bis, art. 1269  
bis, art. 1270 bis, art. 1271 bis, art. 1272  
bis, art. 1273 bis, art. 1274 bis, art. 1275  
bis, art. 1276 bis, art. 1277 bis, art. 1278  
bis, art. 1279 bis, art. 1280 bis, art. 1281  
bis, art. 1282 bis, art. 1283 bis, art. 1284  
bis, art. 1285 bis, art. 1286 bis, art. 1287  
bis, art. 1288 bis, art. 1289 bis, art. 1290  
bis, art. 1291 bis, art. 1292 bis, art. 1293  
bis, art. 1294 bis, art. 1295 bis, art. 1296  
bis, art. 1297 bis, art. 1298 bis, art. 1299  
bis, art. 1300 bis, art. 1301 bis, art. 1302  
bis, art. 1303 bis, art. 1304 bis, art. 1305  
bis, art. 1306 bis, art. 1307 bis, art. 1308  
bis, art. 1309 bis, art. 1310 bis, art. 1311  
bis, art. 1312 bis, art. 1313 bis, art. 1314  
bis, art. 1315 bis, art. 1316 bis, art. 1317  
bis, art. 1318 bis, art. 1319 bis, art. 1320  
bis, art. 1321 bis, art. 1322 bis, art. 1323  
bis, art. 1324 bis, art. 1325 bis, art. 1326  
bis, art. 1327 bis, art. 1328 bis, art. 1329  
bis, art. 1330 bis, art. 1331 bis, art. 1332  
bis, art. 1333 bis, art. 1334 bis, art. 1335  
bis, art. 1336 bis, art. 1337 bis, art. 1338  
bis, art. 1339 bis, art. 1340 bis, art. 1341  
bis, art. 1342 bis, art. 1343 bis, art. 1344  
bis, art. 1345 bis, art. 1346 bis, art. 1347  
bis, art. 1348 bis, art. 1349 bis, art. 1350  
bis, art. 1351 bis, art. 1352 bis, art. 1353  
bis, art. 1354 bis, art. 1355 bis, art. 1356  
bis, art. 1357 bis, art. 1358 bis, art. 1359  
bis, art. 1360 bis, art. 1361 bis, art. 1362  
bis, art. 1363 bis, art. 1364 bis, art. 1365  
bis, art. 1366 bis, art. 1367 bis, art. 1368  
bis, art. 1369 bis, art. 1370 bis, art. 1371  
bis, art. 1372 bis, art. 1373 bis, art. 1374  
bis, art. 1375 bis, art. 1376 bis, art. 1377  
bis, art. 1378 bis, art

- buona parte dell'estensione del terreno del Comune di Castelvetro è occupata da viale in cemento armato, che impediscono al terreno il naturale assorbimento delle acque, così queste ultime vanno a defluire sul terreno limitrofo di proprietà Pisciotta, come si evince dal video - DVD - allegato;
- detenzione di cose causa l'allagamento continuo del terreno dell'ordinaria attrice e, considerata la natura del terreno, il ristagno di acqua per lunghi periodi.
- tale situazione, che perdura ormai da oltre quattro anni, ha compromesso l'attività dell'apparato radicale degli ulivi ivi impiantati e conseguente loro indebitamento;
- nonostante le lettere di messa in mora inviate al Comune di Castelvetro del 06.02.2008 e 25.12.2009 (vedasi documentazione allegata) volte a richiedere di adottare gli accorgimenti del caso, nessun intervento in tal senso veniva posto in essere dal Comune di Castelvetro, che riceveva soltanto la raccomandata del 23.12.09 con propria nota del 25/26.01.2010 negando l'evidenza e sostenendo che nessun segno di ristagno di acqua era stato accertato nel sopralluogo del 07.01.2010, avvenuto, va l'altro, senza alcun contraddittorio con la signora Pisciotta,
- La signora Pisciotta è stata costretta a proporre ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale di Marsala (proc. n. 631/20,0 RG ATP) avverso urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi.
- Nell'ambito del suindicato procedimento veniva nominato C.T.U. l'ing. G.V. Laudicina che, nella propria consulenza tecnica di ufficio del 12.07.2010, così concludeva: "[...] la morte per essiccazione radicale di alcune piante di ulivo sono da imputare all'eccessivo ristagno di acqua su quella parte del terreno[...] è stata interessata dallo scarico delle acque piovane del terreno limitrofo di proprietà del Comune di Castelvetro. L'entità dei danni economici viene stimata in €. 8.187,50 (I.P.)."
- Successivamente alla definizione del suindicato procedimento, la signora Pisciotta con nota del 15.09.2010 richiedeva al Comune di Castelvetro il pagamento della somma di €. 8.187,50 per i danni stimati come da relazione del CTU nonché €. 1.195,44 per il rimborso in favore della signora Pisciotta delle spese di CTU interamente corrisposte da quest'ultima.
- La suindicata raccomandata, è stata seguita dalle note del Comune di Castelvetro del 20.09.2010 e del 04.11.2010 in cui l'Ufficio Legale riteneva che "[...] nessuna responsabilità può essere scritta all'A.C."
- La signora Pisciotta provvedeva, così, a rivolgersi ad un organismo di mediazione per tentare la conciliazione.



- A seguito di tale invito il Comune di Castelvetrano inviava nota del 21.09.2011 in cui dichiarava di rendersi disponibile alla procedura di insediamento provvisorio sopralluogo volto a verificare l'eliminazione, a loro dolo, già effettuata delle cause che hanno dato luogo allo sversamento delle acque nel fondo di proprietà della Pisciotta.

In data 25.10.2011, si effettuava il sopralluogo nei terreni de quo ove i tecnici di entrambe le parti accettavano che i fari esistenti sulla recinzione in prossimità della proprietà Pisciotta non erano stati ancora chiusi eccetto uno, come da verbale del 25.10.2011 che si allega.

All'incontro di mediazione avvenuto il 03.11.2011 il procuratore del Comune dichiarava che successivamente al sopralluogo del 25.10.2011 si era provveduto a completare la chiusura dei fari posti nel muro di recinzione confinante con proprietà Pisciotta. In ordine alla richiesta di risarcimento, il Comune, riconoscendo la propria responsabilità, si rendeva disponibile al pagamento in ragione del 50% dei danni quantificati nella relazione dell'ing. Ludicina nell'ambito dell'ATI, oltre a corrispondere sempre in ragione del 50% le somme liquidate a CTU Ludicina e sostenute integralmente dalla signa Pisciotta.

Tuttavia la signa Pisciotta rifiutava detta proposta, ritenendo che l'intervento realizzato dal Comune di Castelvetrano in ordine alla chiusura dei fari, meglio sopra indicato, non fosse esaustivo in quanto non risolutivo delle problematiche dalla stessa lamentate, poiché la chiusura dei fari non era da sola sufficiente ad eliminare radicalmente le cause dello scolo delle acque piovane che hanno generato e continueranno a generare a causa del ristagno idrico nel terreno proprietà Pisciotta. L'asfissia radicale delle piante di ulivo poste sul medesimo fondo.

Analoghe considerazioni la signa Pisciotta spiegava in ordine alla proposta di risarcimento, essendo ben lontana dalla richiesta iniziale e da quella accettata dal CTU in sede di ATI.

La mediazione, conseguentemente aveva esito negativo, come da verbale che si allega e la signa Pisciotta, persistendo tale grave stato di disagio nella propria proprietà si vede costretta a incare il passante giudizio nei confronti del Comune di Castelvetrano volta ad ottenere la quicquida della P.A. all'esecuzione delle opere idonee e necessarie per risolvere definitivamente le problematiche lamentate dall'attuale sversamento delle acque nel fondo di proprietà della Pisciotta, nonché il risarcimento dei danni subiti, dovendo la stessa salvaguardare le piante secolari di ulivo ivi piantate, essendo quest'ultime sensibili a periodi prolungati di ristagno d'acqua con il conseguente indebolimento della pianta nonché della perdita della loro capacità produttiva (come si

evitò data documentazione allegata alla CTU nell'ambito dell'ATP-in particolare  
vec. "stress da asfissia ossidante") e, conseguente, moria delle stesse con gravi danni  
all'attività produttiva della sig.ra Pisciotta

Ed inoltre, nel caso di specie è rimasto accertato - nell'ambito del procedimento di  
accertamento tecnico preventivo - che la regolamentazione dello scolo delle acque  
meteoriche da parte dei comuni di Castelvetrano non è conforme al disposto di cui  
all'articolo 913, c. 6.

Sul punto ci si riporta integralmente a quanto si legge a pag. 3 C.T.U., ing. I. Giudice,  
ove attualmente si afferma "appare evidente che lo scarico delle acque piovane  
raccolte nel terreno del Comune di Castelvetrano avvenga nel terreno della sig.ra  
Pisciotta [...] poiché buona parte dell'estensione del terreno è occupata dalle vasche  
di cemento armato, viene ineno l'assorbimento del terreno e l'acqua scivola sul  
terreno limitrofo di proprietà della sig.ra Pisciotta".

È stato così appurato che tale situazione ha costituito un evidente aggravamento dello  
scolo originario, poiché mentre prima tutto il terreno, oggi di proprietà del Comune di  
Castelvetrano, assorbiva l'acqua piovana, sicché sul fondo della Pisciotta si riversava  
solo quella in eccesso, attualmente, dopo che il Comune ha provveduto alla  
costruzione dell'impianto di stoccaggio e rilascio di acque potibili a servizio della  
frazione di Triscina con l'installazione di vasche in cemento armato, le acque  
meteoriche non vengono più assorbite naturalmente dal terreno e scaricano per intero  
sul fondo dell'odierna attrice.

Il Cea infine ha accertato che "le vasche sono dotate di un sistema di protezione che  
in caso di superamento della capacità massima riversa l'acqua in esubero in un  
pozzetto di accumulo e da lì [...] viene dispersa nel terreno adistante" per cui "è  
possibile che le operazioni sulle vasche contribuiscano a peggiorare la precedente  
situazione".

Dello stato di fatto senza dubbio peggiora le condizioni del terreno di proprietà  
Pisciotte in quanto le acque che si riversano nel terreno adistante vanno a deficitare  
sul terreno dell'odierna attrice considerata in naturale pendenza del terreno.

(vedere relazione sui luoghi dell'Avv. J. Petruzzo del 02.10.2013).

A questo punto è doveroso precisare che le acque che fuoriescono dal suddetto  
pozzetto di accumulo sono soltanto ed unicamente di natura potabile, così come si  
evince dalla relazione di analisi allegata, e pertanto nella proprietà Pisciotta  
affluiscono non solo acque meteoriche ma anche le acque potabili in esubero che  
fuoriescono da pozzetto di accumulo sopra indicato, aggravando ancor di più lo  
scolo originario delle acque.



La modifica dello scolo delle acque è sicuramente - così come afferma il Ctu (pag. 4) - "la causa dei danni lamentati dall'autrice, ovvero la morte per asfissia radicale di alcune piante di ulivo dovute all'eccessivo ristagno d'acqua su quella parte del terreno interessata dallo scarico delle acque piovane del terreno limitrofo di proprietà del Comune di Castelvetrano. Il fatto [...] è stato aggravato dalla venuta meno dell'effetto drenante del terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano, poiché quest'interamente occupata da vasche in cemento armato".

Ed in fatto, le alterazioni operate dal Comune di Castelvetrano (vasche in cemento armato e lo sversamento dell'acqua in esubero dal pozzetto di accumulo) hanno reso apprezzabilmente più gravosa la condizione del fondo della signora Pisciotta, e ciò è emerso dalla stessa relazione del C.t.u., il quale ha evidenziato addirittura l'esistenza di danni.

Per tanto legittima e fondata, in fatto e in diritto, si configura la richiesta di parte attive volta ad ottenere la condanna della P.A. all'esecuzione delle opere idrauliche e necessarie per risolvere definitivamente le problematiche lamentate dalla stessa (sversamento delle acque nel fondo di proprietà della Pisciotta) e accertate nell'ambito dell'Atp, nonché il risarcimento dei danni subiti, nella misura quantificata dal C.T.U. (L. 187.50), a cui deve aggiungersi altresì il danno patrimoniale derivato dall'iterogge deprezzamento del terreno (C. 1.418,75- come da relazione C.T.P. geom. Leggio in atti).

Pertanto,

#### VOGLIA IL TRIBUNALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa

Dichiarare e ritenere che i danni patiti dai signori Pisciotta nel fondo rustico sito nel Comune di ~~Castelvetrano~~ contrada agro ~~Castelvetrano~~ individuato in cartaceo al foglio di mappa ~~1/1000~~ particelle ~~1/1000~~ coltivato per l'intero ad uliveto da mensa in coltura specializzata sono ricondizionabili all'eccessivo ristagno d'acqua, aggravato dalla venuta meno dell'effetto drenante del terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano, interamente occupato da vasche in cemento armato di proprietà della P.A., così come accertati nell'ambito del procedimento di Atp nonché da un sistema di protezione di cui sono dotate le vasche - che in caso di superamento della capacità massima riversa l'acqua in esubero in un pozzetto di accumulo - che dal terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano viene dispersa nel terreno antistante che va a definire sul terreno di proprietà Pisciotta, vista la naturale pendenza del terreno.

Dichiarare e ritenere che il Comune di Castelvetrano, in persona del sindaco pro tempore, è tenuto ad effettuare lavori di contenimento delle acque piovane per evitare



che le stesse vadano a defluire nel fondo limito di proprietà Pisciotta nonché ad eliminare il pozzetto di accumulo che sversa l'acqua dal terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano nel terreno antistante che va a defluire sul terreno di proprietà Pisciotta vista la naturale pendenza dei terreni.

Conseguentemente, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno, in favore della signa Pisciotta e quantificato in € 187,50, come stimato dal CTU Ing. Laudicina in sede di ATP, a cui vanno aggiunte le somme di cui alla perdita per mancata produzione di olive da mensa prodotte dal Luglio 2010 ad oggi, in quanto la CTU nel procedimento di ATP ha calcolato la perdita sino al Giugno 2010, oltre interessi legali sulla somma rivalutata della data dell'evento dannoso si in al soddisfo.

Condannare, altresì, il Comune di Castelvetrano, nella persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla signa Pisciotta la somma di € 1.100,00 oltre IVA, somma liquidata dal Giudice al CTU in sede di ATP e posta provvisoriamente a carico dell'odierna attore e corrisposta al CTU interamente da quest'ultima.

Condannare, infine, il Comune di Castelvetrano, nella persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla signa Pisciotta la somma di € 11.418,75 a titolo di danno patrimoniale dalla stessa patito per il deprezzamento dell'intero terreno a seguito dello sversamento delle acque nel fondo di proprietà delle stesse, o quella maggiore e minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a mezzo di CTU nominando.

che calcoli anche la perdita per mancata produzione di olive da mensa prodotte dal Luglio 2010 ad oggi, in quanto la CTU nel procedimento di ATP ha calcolato la perdita sino al Giugno 2010.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con espresse e formale riserva di ogni diritto, azione ed eccezione, di produrre documenti, di dedurre altre circostanze e testi, di modificare e ampliare le argomentazioni e conclusioni.

Si producono i seguenti documenti:

1. Ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato n.720 del 24.05.2011;
2. Relazione CTU Ing. Vito Laudicina del 12.07.2010 (ATP n.611/10) con DVD;
3. Decreto liquidazione CTU;
4. Perizia Giurata del 20.05.2011;
5. Verbale di sopralluogo del 25.10.2011;
6. Verbale negativo di conciliazione del 03.11.2011;
- 6 bis. Nota signa Pisciotta del 06.05.2009;
7. Proc. A.R. del 22.12.2009 ric. il 24.12.2009;
8. Nota del Comune di Castelvetrano del 18.01.2010;

9. nota del Comune di Castelvetrano del 25.01.2010;

10. nota Avv. Ingraldo del 13.09.2010;

11. nota del Comune di Castelvetrano del 20.09.2010;

12. nota del Comune di Castelvetrano del 04.11.2010;

13. nota del Comune di Castelvetrano del 21.09.2011;

14. nota del Comune di Castelvetrano del 19.10.2011;

15. n.2 fax dell'Avv. Ingraldo del 20.10.2011;

16. fax dell'Avv. Ingraldo del 21.10.2011;

17. nota del Comune di Castelvetrano del 21.10.2011;

18. n.11 rilievi fotografici;

19. atto di compravendita del 06.11.2006 in Nota: Baracco.

20. relazione sui luoghi dell'Arch. Ferrazzo del 02.10.2013 )

21. relazione di analisi n. 2013 del Dott. Barbera

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.P.R. n.115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è di € 25.000,00 non è dovuto il pagamento del contributo unificato in quanto la signora Pisciotta Francesca è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Mazara del Vallo, li 04.10.2013

Avv. Raffaella Ingraldo

*Raffaella Ingraldo*

*Spett.le: Atto di Iniziativa - 2013 Iniziativa*

*Genova Pisciotta*

CITTA' DI CASTELVETRANO  
 AVV. DANINIA CRISTALDO  
 C.E. 0102158350610  
 P.zza Libertà 17-05-71023 CASTELVETRANO (FG)  
 Tel. 0924 909257 - fax 0924 904244

Prodotto in Tribunale di Marsala  
 31 GEN 2014  
 Tribunale di Marsala

SCAMBIO 2

**TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA**

**Comparsa di costituzione risposta**

**COMUNE DI CASTELVETRANO**, (C.F. 8106120814) in persona del  
 Sindaco pro tempore Avv. Felice Junio Errante, domiciliato per la carica  
 presso la casa comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Crimardo  
 (C.P. [redacted] FAX n° 0924 904244, P.E.C.  
[dprimardo@pec.comune.castelvetro.it](mailto:dprimardo@pec.comune.castelvetro.it)), giusta deliberazione G.M. n°  
 77 del 24.01.2014 e mandato a comparire della presenza - convenuto -

**CONTRO**

**PISCIOTTA FRANCESCA**, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele  
 Ingraldo - affidatario -

\*\*\*\*\*

Alquanto impugnativamente tutte quanto dolente ed eccipio nell'atto  
 introduttivo del presente giudizio, contestando la documentazione ora posta a  
 sostegno della domanda, per il competente Comune di Castelvetro si  
 spiegano le seguenti eccezioni e difese.

**IN FATTO**

- F -

Con atto di citazione notificato il 21.10.2013 la sign. PISCIOTTA Francesca  
 chiede di essere risarcita dei danni subiti nel suo fondo, sito in Castelvetro  
 censito in catasto al foglio di mappa n° [redacted] particelle no. [redacted] a causa  
 dell'acqua proveniente dai tubi di drenaggio che favoriscono il deflusso delle  
 acque piovane dalla confinante proprietà comunale a quella della risarcita.  
 Sostiene che l'acqua proveniente dai detti tubi è piovane dal 2007, anno in cui  
 fu realizzato dal Comune un impianto di stoccaggio e rilancio delle acque

Nella qualità di Sindaco legale  
 rappresentante pro tempore, del  
 Comune di Castelvetro,  
 DELIBRO e rappresentazioni  
 affidato un mio potere  
 concordato ed in ogni sin  
 suo a modo Avv. Daniela  
 Crimardo a cui conferisce ogni  
 facoltà di legge, ed compresa  
 quella di transire,  
 quietanza, rinuncia ogni att.  
 accertare il tutto, Acquisi-  
 concilia, proporre ricorso  
 impugnabile e chiamare un  
 terzo in causa. E' autorizzato  
 stesso al termine procurante  
 la facoltà di scendere agli atti  
 relativi alla vita attiva  
 dell'Ente locale, in fine della  
 legge sulla privacy (art. 17) di  
 avere come visione  
 dell'interessato per il periodo  
 della 15 del D.Lgs. 196/2002  
 e di essere autorizzato il  
 trattamento dei dati personali e  
 essere scarsi o fini della  
 difesa. L'avv. Daniela  
 Crimardo

CAS. LLEVETRANO  
 Il Sindaco  
 Avv. Felice Junio Errante  
 Daniela Crimardo  
 Avv. Daniela Crimardo  
 CITTÀ DI CASTELVETRANO  
 UFFICIO LEGALE

COPIA

possibili a servizio della frazione di Cascina, allaga il suo fondo e ha pertanto provocato l'aggressione dell'epurato radice degli alberi di ulivo nei impianti e il conseguente loro indebolimento.

- II -

A seguito della diffida pervenuta al prot. gen del Comune al n° 59043 del 24.12.2009, l'A.C. si attivava per verificare la lamentata situazione e dare incarico all'ing. Antonio Pizzoni, già direttore dei lavori di "realizzazione di un verbale idrico e condotta di alimentazione presso Brecciana", di effettuare un'ispezione sui luoghi volta a verificare quanto lamentato. Effettuato sopralluogo in data 19.03.2009, il professionista, con nota pervenuta al prot. gen. al n° 12398 del 20.03.2009, comunicava di non avere riscontrato traccia alcuna di inondazioni o allagamenti. Ricevetteva, inoltre, n° 4 riproduzioni fotografiche dallo stesso effettuate, nelle quali si evidenzia il perfetto stato del terreno in questione.

- III -

Con atto notificato al Comune di Castelvetrano il 22.04.2010 a Sign. Piscorra proponeva al Tribunale di Mazara Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'art. 896 comma 1 c.p.c., unitamente al Decreto di nomina del C.T.C. nella persona dell'ing. Giovanni Pizzoni. Costituitosi con atto del 4.05.2010 dopo aver in indirizzo il Comune produceva relazione del Dirigente del Settore Ufficio Tecnico comunale e del Direttore dei lavori di realizzazione del manufatto di cui ogni unitamente a fotografie scattate sui luoghi che evidenziavano l'esattezza di

riscagno di acqua sul fondo afforen.

Veniva esplicitata la consulenza ad opera del partito ingegnere e il 12.09.2010 la stessa veniva depositata in Cancelleria

- IV -

In seguito, con nota pervenuta al prot. gen. del Comune al n° 42151 del 15.09.2010, la sig.ra Pisciotta chiedeva l'eliminazione dell'o scarico delle acque piovane provenienti dal fondo del Comune, il pagamento delle somme quantificate dal C.T.U. per i danni materiali subiti, nonché dei danni morali, delle spese di C.T.U., del proprio C.T.P. e delle spese legali sostenute per il procedimento di A.T.F.

La richiesta veniva rigettata dall'Ente con nota prot. gen. n° 30688 del 4.11.2010, con la quale però si manifestava la disponibilità a chiedere la posizione del Comune, ma l'invito non veniva accettato, tanto che con nota pervenuta al prot. gen. dell'Ente n° 4234 del 11.03.2011, la sig.ra Pisciotta tornava a chiedere il risarcimento integrale, reiterando il contenuto della nota 42151/2010.

Anche una volta il Comune, con nota prot. gen. n° 4059 del 11.03.2011, invitava la sig. Pisciotta ad attendere l'esito degli accertamenti che l'Ufficio Tecnico Comunale stava effettuando

- V -

Con nota pervenuta al prot. gen. dell'Ente al n° 42739 del 12.09.2011, la sig.ra Pisciotta invitava il Comune ad aderire al tentativo di conciliazione in sede

di mediazione civile dinanzi alla Camera di Conciliazione - sede secondaria  
di Mezzara del Vallo per il 21.10.2011

Dopo avere effettuato un sopralluogo congiunto nel sito oggetto del  
contenzioso (e mediazione) svolta dinanzi all'organismo di cui sopra, con  
esito negativo.

### IN DIRITTO

- VI -

Va innanzitutto detto che l'opera realizzata dal Comune non viola l'art. 908  
c.c. in quanto le acque piovane provenienti da tetti e costruzioni di altro tipo  
sciolano nel suo terreno e non in quello dei fondi confinanti.

Così come già evidenziato in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, il  
terreno in proprietà Piscinotta risulta naturalmente sottoposto a questo di  
proprietà comunale.

Ciò risulta anche dalla relazione del C.T.U. ing. Gian Vito Landolina (vedi  
pag. 3 righe 15 e pag. 4 righe 25 e 26) incaricato dal Giudice.

La quota inferiore del fondo Piscinotta determina la soggezione di questo a  
ricevere la scola delle acque provenienti dal fondo posto a quota superiore,  
così come previsto dall'art. 908 comma 1 c.c.

Vero è che la stessa norma prevede il "divieto per i proprietari di entrambi i  
fondi di alterare lo stato dei luoghi che abbia come effetto di rendere più  
gravosa ovvero onerosa il naturale deflusso delle acque" (C.c. art. 908  
II, L. 06.06.2001 n° 130/97), ma è pur vero che la stessa norma non vieta tutte le  
possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma

soltanto quelle che alterano apprezzabilmente tale deflusso (Cassa, Cir. sez. II, 12.09.2007 n° 13391).

Nel caso che ci occupa la costruzione delle vasche di accumulo delle acque non ha modificato in modo sostanziale la situazione dei luoghi, quanto al regime delle acque.

In fatti:

- il livello dei fondi confinanti (Fisc. ora e Comune) è rimasto inalterato;
- la costruzione delle vasche e dei locali di servizio hanno interessato soltanto una parte del terreno di proprietà comunale;
- la parte rimanente del fondo in proprietà del Comune è priva di copertura ed è pavimentazione asfalta e se è ~~rimasta inalterata la permeabilità~~. Ciò si evince in maniera chiara e incontrovertibile da le foto effettuate dall'ing. Gian Vito Landolina e allegate alla perizia tecnica d'Ufficio dello stesso effettuato;

I fori già esistenti nel muro di cinta che delimita in due proprietà, seppure determinavano lo scolo delle acque dal fondo superiore a quello inferiore non facevano altro che consentire il naturale deflusso delle acque piovane esattamente come avveniva prima della costruzione del manufatto.

Ciò perché, si ripete, il fondo atteso è naturalmente sottoposto a quello di proprietà comunale ed è quindi destinato a ricevere le acque che vi si riversano naturalmente.

- VI -

Sia in sede di Accertamento Tecnico Preventivo che nel corso della



Mediazione Civile, il Comune di Castelvetrano ha sostenuto che i danni pretesi dalla Sig. Pisciotto fossero, qualora provati, conseguenti alla straordinaria abbondanza delle precipitazioni verificatesi nel periodo in questione e, soprattutto, alla loro intensità e concentrazione.

Abbondanza e intensità che costituiscono un fatto straordinario non nettamente prevedibile da alcuno.

In ogni caso, secondo l'inscenamento della Suprema Corte, "l'esecuzione di manufatti che rendono più gravoso il naturale scolo delle acque non legittima il proprietario del fondo inferiore al risarcimento di tutti i danni anche imprevedibili e lontani nel tempo, che comunque obbediscono al passato collegare alla modifica venuta" (Cass. Civ. Sez. III, 1433/2000 n° 10031).

E siccome la modifica effettuata dal Comune non determina una scolo di acque superiore rispetto a quello precedente la sua realizzazione, nessun addebito può essere mosso all'A.C. e nessuna responsabilità ricomposta per pretesi danni non riconducibili etiologicalamente alla modifica stessa.

- VIII -

Si contesta integralmente la perizia effettuata dall'ing. F. Andolina nell'ambito del procedimento ex art. 696 c.p.c. n° 53/2010 R.G. Tribunale di Marsala, in quanto la stessa non accerta alcun fenomeno di allagamento o ristagno di acque.

Inoltre, la stessa non quantifica le differenze altimetriche tra i due fondi, limitandosi ad affermare che quello comunale si trova ad un livello

superiore, né evidenza se la parte asseritamente interessata dagli allagamenti  
si trova sottoposta rispetto al resto del fondo attore.

Nemmeno analizza la conformazione dell'intera zona di fondo che possono  
ricavarsi elementi utili alla determinazioni di eventuali responsabilità

Intra. Le foto allegate alla perizia evidenziano che il primo filare di edifici,  
ovvero il più vicino al confine, che avrebbe dovuto maggiormente subire le  
conseguenze dei pretesi allagamenti, risulta in ottime condizioni e per nulla  
interessato da fenomeni di "cappello radicale".

Di contro, va evidenziato che le foto e denunce nel fascicolo di parte del  
Comune nel procedimento ai A.T.P. redatto in sede di ricognizione dei  
luoghi da parte del Dirigente dell'ing. Antonio Palmieri in sede di un primo  
 sopralluogo effettuato il 19.03.2009 e di un secondo effettuato il  
 7.01.2010, quindi entrambi nei periodi più piovosi dell'anno, non  
mostrano traccia alcuna di allagamento o ristagno di acque e neppure la  
presenza di sottile fango.

Anche l'entità dei danni stimati dal C.T.U. appare eccessiva e non supportata  
da idonea documentazione.

#### - IX -

Non astante si ritenga che nessuna responsabilità possa essere attribuita  
all'A.C. per i danni pretesi da parte attrice, si evidenzia come essa abbia  
comunque provveduto ad eliminare i fanghi praticati nel muro di recinzione.

Ciò comporta che l'attrice non ha più alcun interesse nella presente azione e  
le sue domande va pertanto rigettare.

Ciò premesso e ritenuto,

### VOGLIA IL GIUDICE

Reiectis adversis, solvis iuribus,

- ritenere e dichiarare che l'opera realizzata dal Comune non è stata in alcun modo il naturale scolo delle acque e non viola l'art. 913 c.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- ritenere e dichiarare l'insistenza del nesso eziologico tra i pretesi danni e l'opera realizzata dal Comune e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
- ritenere e dichiarare eccessivi, sproporzionati e non provati i danni richiesti;
- vitare le spese e salvo ogni altro diritto.

Produzione come da indice al fascicolo.

Castelvetroco, 31.01.2013

Avv. Daniele  
  


STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
"AVV. MANLIO INGRALDO"  
Avv. Raffaella Ingaldo - C.F. N. 88867177 - 48011  
Avv. Clelia Ingaldo - C.F. N. 88867177 - 48011  
Avv. Carla Rizzo - C.F. N. 88867177 - 48011  
Via F. Maccagnone, 12 - 91025 Marsala (CL)  
Tel. 0923 948711 Fax 0923 944019  
e-mail: r.ingaldo@studiorizzo.it  
P.IVA. 0733771011

Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/01/2016

RG n. 2358/2013

Repart. n. 153/2016 del 29/01/2016

Registrato il 02/02/2016 n. 231/2016 importo 567,00



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA  
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott.ssa Roberta Vaccaro, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2358 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattata in decisione il 27/10/2015 (allo spuntare dei termini ex art. 190 c.p.c.) e vertente

TRA

FRANCESCA PISCIOTTA (C.F. N. 88867177), elettivamente domiciliata in MAZARA DEL VALLO, VIA F. MACCAGNONE N. 12, presso lo studio legale associato "Avv. Manlio Ingaldo", rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA INGRALDO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala dell'11/09/2013;

ATTRICE

E

COMUNE DI CASTELVETRANO (00296489817), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA GRIMALDO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e delibera della G.M. n. 27 del 24/01/2014, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale.

CONVENUTO

**OGGETTO:** risarcimento danni ex art. 2051 c.c.

**CONCLUSIONI:** "Le parti precisano le conclusioni ripartendosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e chiedono assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c." (cfr. verbale d'udienza del 7/07/2015).

105/2016

14/04/2016



Prot. G. Uff. Rep. G. n. 278 del 24-04-16

FORMA DI: VACCARO ROBERTA Emesso Da: POSTMODA S.p.A. 02/01

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Francesca Pisciotta, premettendo di essere proprietaria del fondo rustico sito nel Comune di Castelvetrano contrada agro [REDACTED] (individuato in catasto al foglio di mappa [REDACTED] particelle [REDACTED], coltivato per l'intero ad uliveto da mensa in coltura specializzata, confinante con un fondo di proprietà del Comune di Castelvetrano, conveniva in giudizio quest'ultimo al fine di ottenere, da un lato la tutela ripristinatoria di cui all'art. 913 c.c., dall'altro lato il risarcimento dei danni patrimoniali cagionati ai fondi di sua proprietà ed alle colture ivi esistenti, a causa dell'eccessivo ristagno delle acque meteoriche riconducibile alla realizzazione nel 2007 dell'impianto di stoccaggio e rilancio di acque potabili (a favore della frazione di Triscina) sul fondo sovrastante del Comune.

In dettaglio, l'attrice, richiamate le risultanze dell'accertamento peritale già espletato incaricando all'interstate Tribunale nel procedimento per a.t.p. RG 631/2010, concludeva, chiedendo di:

- *Dichiarare e ritenere che i danni patiti dalla sig.ra Pisciotta nel fondo rustico sito nel Comune di Castelvetrano contrada agro [REDACTED] individuato in catasto al foglio di mappa [REDACTED] particelle [REDACTED], coltivato per l'intero ad uliveto da mensa in coltura specializzata sono riconducibili all'eccessivo ristagno d'acqua, aggravato dalla venuta meno dell'effetto drenante del terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano, interamente occupato da vasche in cemento armato di proprietà della P.A., così come accertati nell'ambito del procedimento di ATP nonché da un sistema di protezione di cui sono dotate le vasche che in caso di superamento della capienza massima riversa l'acqua in esubero in un pozzetto di accumulo che dal terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano viene dispersa nel terreno adistante che va a defluire sul terreno di proprietà Pisciotta vista la naturale pendenza dei terreni;*

- *dichiarare e ritenere che il Comune di Castelvetrano, in persona del sindaco pro tempore, è tenuto ad effettuare lavori di contenimento delle acque piovane per evitare che le stesse vadano a defluire nel fondo limitrofo di proprietà Pisciotta nonché ad eliminare il pozzetto di accumulo che riversa l'acqua dal terreno di proprietà del Comune di Castelvetrano nel terreno adistante che va a defluire sul terreno di proprietà Pisciotta vista la naturale pendenza dei terreni;*

- *conseguentemente, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni in favore della sig.ra Pisciotta e quantificati € 8.187,50, come stimato dai CTU Ing. Laudicina in sede di ATP, a cui vanno aggiunte le somme di cui alla perita per mancata produzione di olive da mensa prodotte dal Luglio 2010 ad oggi, in quanto la CTU nel procedimento di ATP ha calcolato la perdita sino al Giugno 2010, oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo;*

- condannare, altresì, il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla sig.ra Pisciotta la somma di € 1.100,00 oltre IVA, somma liquidata dal Giudice di CTU in sede di ATP e posta provvisoriamente a carico dell'odierna attrice e corrisposta al CTU inorotante in quest'ultima;

- condannare, infine, il Comune di Castelvetro, nella persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla sig.ra Pisciotta la somma di € 11.418,73 a titolo di danno patrimoniale dalla stessa patita per il deprezzamento dell'intero terreno a seguito dello sversamento delle acque nel fondo di proprietà della stessa o quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a mezzo di nomnando (...)", con vittoria di spese di lite.

Si costituiva l'amministrazione convenuta, contestando integralmente la cta redatta in sede di ATP e la ricostruzione della stata dei luoghi allegata dall'attrice nonché il *quantum* dei danni sumati.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 913 c.c. (tenuto conto della naturale inclinazione dei fondi e scolo delle acque) e per carenza di nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e le opere realizzate dal Comune sul proprio fondo (avendo al più imputabile la causa dei danni lamentati dall'attrice a fattori naturali, quali fenomeni di risalita radicale delle piante); in subordine "ritenere accessivi, sproporzionati e non provati i danni chiesti", con vittoria di spese di lite.

Quindi la causa, istruita documentalmente e a mezzo ctu, all'udienza del 7.07.2015, rigettata la richiesta del Comune di rinvio per la precisazione delle conclusioni, veniva mantenuta in decisione sulle conclusioni delle parti (in epigrafe trascritte) e con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

#### DIRITTO

La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, ne è stato accertato il fondamento.

*1.- Sull'art. 913 c.c. e sulla fattispecie petitoria in esame.*

La fattispecie in esame va sussunta nell'ambito applicativo della norma di cui all'art. 913 c.c. in tema di scolo (naturale) delle acque, la quale pone a carico dei proprietari, sia del fondo superiore che del fondo inferiore, un obbligo di non fare, vietando ad essi ogni alterazione che abbia per effetto quello di rendere più gravoso (per quantità e/o qualità) ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle.

Conseguentemente, il proprietario (o il titolare di altri diritti) del fondo inferiore è legittimato ad agire per il ripristino dello stato naturale dei luoghi e/o per l'esecuzione delle opere che neutralizzino l'aggravamento, nonché per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., che siano conseguenza immediata e diretta della modifica vietata, secondo un criterio di regolarità causale (art. 1223 c.c.).



Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/

RG n. 23

Repert. n. 163/2016 del 29/

Registrato il: 02/02/2016 n. 231/2016 importo

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 913 c.c., come precisato dalla Suprema Corte, *ammette solo eccezionalmente, in relazione ad opere di sistemazione o trasformazione agraria, la possibilità di modificare il deflusso delle acque previa corresponsione di una mera indennità al proprietario del fondo finitimo (derogando all'ipotesi generale che obbliga l'autore delle modifiche alla riduzione in pristino o alla esecuzione di opere eliminative), ma non presuppone che, ogni qualvolta dette opere debbano essere compiute, la modificazione dello scolo possa venir realizzata senza alcun limite, poiché l'interesse del fondo superiore a potenziare la propria produttività è conciliato con il contrapposto interesse del fondo inferiore a non veder ridotto la propria con la conseguenza che, ove la modifica dello scolo abbia provocato un assoggettamento ben più gravoso del fondo inferiore, rispetto a quello preesistente (dovuto all'originario dislivello tra i fondi e a natura del deflusso delle acque), le modifiche (quantunque necessarie per lavori di sistemazione trasformazione agraria) assumono indubbiamente connotati di illiceità (ponendosi contro il generale divieto dell'art. 913 c.c. di rendere più gravoso lo scolo) e non consentono all'autore la semplice corresponsione dell'indennizzo, obbligandolo, per converso a restituire l'acqua al suo naturale deflusso mediante l'esecuzione di opere che neutralizzino l'aggravamento ripristinando nell'originaria quantità ed intensità lo scolo naturale" (Cassazione civile, sez. II, 26/04/2000, n. 5333).*

Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.

E', in primo luogo, incontestata (oltre che documentata; cfr. all. 19 al fascicolo di parte attive, riscontrata dagli accertamenti peritali) la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, l'attrice quale proprietaria del fondo sito nel Comune di Castelvetrano, censito al NCT foglio n. ~~10~~ ~~10~~ ~~10~~ (giusto atto pubblico di compravendita del 6.11.2006 registrato l'8.11.2006), l'amministrazione convenuta quale proprietaria del fondo confinante, censito al NCT al foglio ~~10~~ mappa ~~10~~ particella ~~10~~, ove insiste un impianto per l'accumulo di acque destinate alla fornitura idrica della località balneare di Triscina Solimante.

Partimenti incontestata, oltre che accertata dal cur (in sede di atp e nell'odierno giudizio), è l'pendenza tra i due fondi in esame, sì da poter qualificare il fondo dell'attrice come fondo "inferiore" rispetto a quello dell'amministrazione comunale ("superiore").

Ciò posto, ai fini della risoluzione della controversia in esame, occorre muovere dalle risultanze della cui depositata il 10.04.2015 o successiva integrazione del 26.06.2015, cui questo Giudice intende aderire, siccome inammissibili da censire (salvo per quanto concerne la quantificazione di danni; cfr. *infra*), congruente e supportate da puntuali dati obiettivi e da una attenta ricognizione dello stato dei luoghi e della relazione peritale emessa in sede di atp (da atti ausiliario).

Segnatamente, il ctu nominato ing. Accardo, con relazione depositata il 10.04.2015 ha, in primo luogo, accertato che: "sul terreno limitrofo" a quello dell'attrice, di proprietà dell'amministrazione convenuta, "anch'esso sito in agro del Comune di ~~Castelvetrano~~ ed individuato al C.T. al foglio di mappa ~~100~~ particella ~~100~~ ... esiste un impianto per l'accumulo di acque destinate alla fornitura idrica della località palmeto di Triscina Selinunte. L'impianto di raccolta delle acque del Comune di Castelvetrano occupa quasi tutta la totalità della superficie della particella ~~100~~ ed è delimitata da una recinzione in cemento armato con accesso da un cancello principale; il terreno di proprietà della sig.ra Pisciotta si trova ad una quota inferiore rispetto all'impianto ... dove sono state edificate le vasche di accumulo dell'acqua", come meglio rappresentato nel piano quotato allegato alla ctu.

Il ctu ha poi constatato che "nella parte di recinzione che delimita la proprietà del Comune di Castelvetrano con quelle della sig.ra Pisciotta, i fori che consentono la fuoriuscita dell'acqua piovana, citati nella ctu redatta dall'ing. Aquilino in fase di Atp, sono stati opportunamente chiusi" e, tuttavia, "a seguito dell'accesso sul terreno della sig.ra Pisciotta, coltivato ad uliveto si è constatato la sofferenza vegetativa di n. 33 piante di ulivo allocate nel tratto di terreno limitrofo all'impianto del Comune, ben n.8 in più rispetto a quanto accertato nella precedente CtU in fase di Atp".

Sulla base di tali premesse, il ctu ha quindi evidenziato che:

- "la realizzazione delle vasche di accumulo di acqua ha modificato lo stato dei luoghi in modo irreversibile, eliminando la capacità di assorbimento del terreno;

- invero, la chiusura dei fori nella recinzione posta al confine tra i fondi interessati, non migliora la capacità di assorbimento del terreno, ma limita solamente il deflusso diretto delle acque meteoriche dal terreno sovrastante a quello sottostante;

- ed infatti, il numero delle piante malate che insistono sul terreno della Pisciotta, nonostante la chiusura dei fori è aumentato, ad oggi n.33 anziché le 25 rilevate in sede di Atp, segno quest'ultimo, naturale ed evidente dell'incapacità del terreno di permeare l'acqua meteorica".

Ciò posto, il ctu ha così concluso: "la causa dei danni lamentati dalla sig.ra Pisciotta, la sofferenza vegetativa di alcune piante di ulivo per asfissia radicale, è dovuta all'eccessivo ristagno d'acqua meteorica proveniente per quota parte dal fondo sovrastante di proprietà del Comune di Castelvetrano, su cui sono state edificate delle vasche di accumulo di acqua, senza un opportuno sistema di drenaggio delle acque meteoriche".

In altri termini, il ctu ha accertato (in linea con il precedente ctu nominato in sede di ATP) la sussistenza di un 'evidente' nesso di causalità tra le opere effettuate sul fondo del Comune o





L'aggravio di scote delle acque cagionato al fondo (inferiore) dell'attrice, desumibile in modo inequivoco:

- dalla tipologia delle opere effettuate, con particolare riguardo alle vasche in cemento armato estese per buona parte del terreno, tali da eliminare la capacità di naturale assorbimento del terreno, ed al sistema di protezione di cui sono dotate le vasche (*"che in caso di superamento della capienza massima riversa l'acqua in esubero in un pozzetto di accumulo e da lì tramite pompe idrauliche viene dispersa nel terreno antistante l'ingresso della proprietà comune"* c.c. va verosimilmente a defluire sul terreno sottostante di proprietà della Pisciotta; cfr. *finditus* pag 4 della ctu redatta in sede di atp; rappresentazioni fotografiche ed elaborati grafici allegati al n.21);

- nonché dalla circostanza che le piante di ulivo danneggiate *"sono per buona parte, quelle limitrofe alla proprietà del comune di Castelvecchio, quindi non limitrofe"* ad altri fondi (cfr. *finditus* pag. 3 e foto allegate alla ctu in sede di atp); *"inoltre se il danno fosse dovuto alla naturale pendenza del terreno del vicino si sarebbe presentato prima (dell'edificazione delle opere in esame) e non avrebbe permesso la coltivazione per molti anni di un uliveto nel fondo di proprietà della signora Pisciotta"*.

Privi di pregio appaiono, sul punto, i generici rilievi critici avanzati dal Comune, peraltro non reiterati all'udienza di precisazione delle conclusioni (nella quale nessun rilievo è stato messo alla relazione peritale integrativa) e in ogni caso non supportati da alcun dato o riscontro obiettivo.

Alla stregua delle superiori osservazioni, dunque, la domanda avanzata dall'attrice merita accoglimento, *in parte qua*, ritenendosi provati gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 913 c.c.:

1) posizione e pendenza dei due fondi (cfr. dati altimetrici indicati nel piano quotato allegato alla ctu);

2) violazione dell'obbligo di non fare (*"non immutare il naturale deflusso delle acque"*) da parte dell'amministrazione convenuta nel 2007, con la realizzazione delle opere sopra indicate;

3) aggravio delle scote delle acque dal fondo "superiore" del Comune convenuto al fondo "inferiore" dell'attrice in data successiva alla realizzazione delle predette opere, come desumibile dai danni (via via crescenti) alle piante di ulivo ubicate in prossimità del confine tra i due fondi, accertati in sede di ATP nel 2010 e poi nell'odierno giudizio;

4) nesso di causalità tra detto aggravio e le opere umane sopra descritte.

<sup>1</sup> In dettaglio il ctu nominato in sede di ATP precisa che *"nei terreni della signora Pisciotta insistono piante di ulivo per tutto l'estensione del terreno, ma si è riscontrato un diverso stato di salute delle suddette piante tra quelle poste in vicinanza del terreno di proprietà del Comune di Castelvecchio, le prime sei file per un cinquanta metri circa dal muro di confine (foto 9, 10 e 12) e le rimanenti (foto 11). Le piante in prossimità del muro di cinta mostrano una diminuzione dell'attività vegetativa con l'interruzione della crescita dei germogli (foto 15/17).*

Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/01/2016

RG n. 2358/2013

Repert. n. 163/2016 del 29/01/2016

Registrato il: 02/02/2016 n. 231/2016 importo 567,00

2- Sulla tutela ripristinatoria ex art. 2933 c.c.

Corollario di quanto sopra, è l'accoglimento, in primo luogo, della domanda avanzata dall'attrice di condanna dell'amministrazione comunale all'esecuzione delle opere necessarie a rinuocere la causa dell'aggravamento dello scolo delle acque dal fondo del Comune al fondo sottostante dell'attrice ad essa imputabile, come sopra accertato.

L'accoglimento della domanda in questione, infatti, non è precluso dalla circostanza che con essa si chiede la condanna ad un obbligo di fare infungibile in capo alla P.A. (nella fattispecie in esame da considerare alla stregua del proprietario, *iure privatarius*, di un fondo confinante con altro fondo).

Nell'ambito dei rapporti obbligatori, infatti, il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento non impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della eventuale esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì produttiva di ulteriori conseguenze risarcitorie, suscettibili di elevazione progressiva in caso di persistente inadempimento del debitore, inoltre, ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis cod. proc. civ. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza (Sez. I, Sentenza n. 19454 del 23/09/2011, Rv. 619791; cfr. in senso conforme Sez. I, Sentenza n. 18779 del 05/09/2014).

Ciò posto, al fine di rimuovere le cause dell'aggravamento dello scolo delle acque, come sopra accertate, dal fondo del Comune al fondo sottostante dell'attrice, deve, preliminarmente, escludersi la percorribilità della via della rimessione in pristino dello stato dei luoghi, non richiesta dall'attrice e peraltro preclusa, nella specie, dalla rilevanza dell'opera per l'economia locale (cfr. art. 2933 c.p.v. c.c.).

La soluzione ipotizzata dal ctu si sostanzia "nella realizzazione di un pezzo disperdente" opportunamente dimensionato, all'interno del terreno libero dalle vasche di proprietà del Comune di Castelvetrano, dove fare confluire tutte le acque meteoriche e di esuberato, nel sottosuolo, il cui costo è stato stimato in complessivi € 10.000,00 circa.

E tale soluzione, non superata da alcuno specifico rilievo contrario da parte dell'amministrazione convenuta, merita, pertanto, condivisione.

3- Sul risarcimento del danno patrimoniale ex artt. 2043/1223 c.c.

Merita, infine, parziale accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali (emergenti e da lucro cessante) subiti in conseguenza della condotta illecita (*iniure e contra ius*, per violazione dell'art. 913 c.c.) serbata dall'amministrazione

Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/01/  
RG n. 2358/

Repert. n. 163/2016 del 29/01/

Registrato il: 02/02/2016 n. 231/2016 importo 51

convenuta, quale proprietaria del fondo "superiore" e attrice delle opere sopradescritte, nei limiti e termini di seguito precisati.

I danni lamentati dall'attrice e meglio precisati all'esito della ctu, nei limiti del *petitum* o della *causa petendi* già allegati in citazione, sono i seguenti:

- a) danni alle piante di ulivo ed alla coltura specializzata ad uliveto da mensa, pari ad € 8.187,50 (come quantificati dal CTU nell'ambito dell'ATP relativamente a n. 25 piante) sino al giugno 2010 e poi quantificati all'attualità in € 11.117,05 dal ctu nominato nel presente procedimento (relativamente a n. 33 piante);
- b) danno patrimoniale da deprezzamento del terreno, quantificato in € 11.418,75, come da relazione CTP geot. Loggion in atti;
- c) € 1.100,00 oltre IVA, somma liquidata dal Giudice al CTU in sede di ATP, posta provvisoriamente a carico dell'edilizia attrice e corrisposta al CTU interamente da quest'ultima.

*3.1 Sui danni alle piante di ulivo e correlato mancato guadagno per la vendita delle olive da mensa.*

Risulta accertato, per le ragioni sopra espresse e meglio esplicitate nella ctu (ivi compresa quella depositata in sede di alp), il nesso di causalità tra il ristagno delle acque meteoriche nel fondo dell'attrice, imputabile in via assorbente (tenuto conto dello stato dei luoghi e dei danni alla vegetazione accertati) all'aggravio dello scolo delle acque provenienti dal fondo del Comune convenuto (a seguito delle opere sopradescritte ivi realizzate), e la sofferenza vegetativa per "asfissia radicale" di alcune piante di ulivo, presenti sul fondo dell'attrice in zona limitrofa al fondo del Comune (cfr. sul fenomeno dell'asfissia radicale da eccessivo ristagno dell'acqua, *fundius* pag. 4 della ctu redatta in sede di alp).

Segnatamente, al giugno 2010, come accertato dal ctu in sede di ATP, il numero delle piante di ulivo irreversibilmente danneggiate ammontava a 25; alla data del sopralluogo del ctu (11.12.2014) era lievitato a 33.

Ciò posto, al fine di determinare il *quantum debeatur* (con particolare riguardo al danno da lucro cessante), il danneggiato ha l'onere di provare la data dell'evento lesivo o il *dies a quo*, come nel caso di specie (in cui viene in rilievo un illecito ad effetti permanenti).

Orbene, alla stregua della documentazione in atti, l'evento lesivo (danneggiamento delle piante) si è certamente verificato al febbraio 2010 (cfr. pag. 3 della ctu redatta in sede di ATP) relativamente a 25 piante ed al dicembre 2014 per ulteriori 8 piante. Nessun elemento probatorio è stato allegato a fine di risalire con ragionevole certezza a ritroso ad una data antecedente.

Tanto precisato, per la stima dei danni emergenti (*id est* la spesa ripristinatoria per la sostituzione degli alberi di ulivo deperiti a parità di età e capacità produttiva e collegato impianto o sistema)

irrigazione) meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuto il ctu, siccome congruamente argomentate e supportate da criteri obiettivi e dati di mercato, paritamente indicati nella relazione integrativa depositata il 26.06.2013, non contestata tempestivamente dal Comune convenuto (cfr. sul punto verbale del 7.07.2015).

Con la conseguenza che il danno emergente subito dall'attrice alla data dell'introduzione del presente giudizio può quantificarsi nella complessiva somma di € 11.424,55 (pari al prezzo di sostituzione degli alberi da ulivo deperiti a parità di capacità produttiva degli stessi: € 437,50 per 25 piante da sostituire al giugno 2010, come accertato in sede di ATP, + € 140,00 per le ulteriori 8 piante da sostituire nel 2015; € 6600,00 (5000+ 1600) per azzerata capacità di produzione di olive per 5 anni dall'impianto dei nuovi alberi (25+8) ed € 2.475 (1875+ 600) per ridotta capacità di produzione di olive per i successivi 5 anni, sino al raggiungimento della capacità di produzione media; € 875,00 + € 897,05 per le correlate opere di estirpazione, sistemazione del fondo e modifica del sistema di irrigazione; cfr. computo metrico allegato alla ctu integrativa ed alla ctu in sede di ATP).

Per quanto, invece, concerne il danno da lucro cessante (per mancata percezione dei frutti - olive di mensa - dal luglio 2010 sino alla data dell'introduzione dell'odierno giudizio, come richiesto in domanda), non possono condividersi integralmente le risultanze della ctu, in quanto muovono da un assunto errato: considerare "la mancata produzione di n. 33 alberi d'ulivo dal 2010 al 2015 con una produzione di 40 Kg di olive per ogni albero".

Invero, risulta per *tabulas* e non è contestato (anz. è precisato dallo stesso ctu) che al 2010 il numero di alberi danneggiati era 25 e non già 33.

Di tal che, in base alle emergenze processuali, tenuto conto prezzo di mercato medio delle olive da mensa della tipologia in esame, "nocellara del Belice" (alla stregua dell'indagine di mercato svolta dal ctu nella zona, del Prezziario Regionale Agricoltura Sicilia 2009 e della fattura di compravendita delle olive prodotte nel restante appezzamento di terreno produttivo, tra la sig.ra Pisciotta e l'azienda Ciro Velleca s.r.l. del novembre 2011), detratti i costi della coltivazione e raccolta, il calcolo corretto da effettuare è:

25 (alberi danneggiati) \* 5 (produzione anni dal 2010 al 2015) \* 40 (pari al valore della produzione annua di 40 Kg di olive per ogni albero, al prezzo medio di €1KG, già detratti i costi di raccolta e coltivazione) = € 5.000; 8 (alberi danneggiati al dicembre 2014) \* 1 (produzione anno 2015) \* 40 (pari al valore della produzione annua di 40 Kg di olive per ogni albero, al prezzo medio di €1KG, già detratti i costi di raccolta e coltivazione) = € 320,00.

L'amministrazione convenuta è, dunque, tenuta a risarcire i danni ex artt. 2043 e 1223 c.c. legittimati all'attrice dal fatto illecito sopradescritto, liquidati in complessivi € 16.744,55 di cui:



- € 11.424,55 per danno emergente pari al prezzo di sostituzione degli alberi da ulivo deperiti a parità di età e capacità produttiva e correlate opere di estirpazione, sistemazione del fondo e modifica del sistema di irrigazione);

- ed € 5.320,00 per danno da lucro cessante, dal 2010 al 2015; somma così equitativamente determinata in base agli elementi soprarichiamati (cfr. sul punto relazione integrativa ed allegato computo metrico estimativo).

3.2 *Danno patrimoniale da deprezzamento del terreno (quantificato in € 11.418,75).*

Nulla può essere riconosciuto alla parte attrice a titolo di risarcimento danno da deprezzamento (irreversibile) del terreno, avendo il cta chiarito (cfr. punto 3 dei chiarimenti alle osservazioni critiche dell'attrice) che nessun danno irreversibile al terreno è stato cagionato (si da comportare il deprezzamento), posto che il risarcimento del danno che precede, da un lato, ed il compimento delle opere ripristinatorie indicate al punto 2 della parte motiva, dall'altro lato, sono tali da reintegrare *in toto* l'attrice della perdita subita e rimuovere le cause del danno, così riportando il terreno alle condizioni iniziali.

3.3 *Interessi e rivalutazione*

Sulle somme sopra liquidate a titolo risarcitorio all'attualità (e dunque già rivalutate), in quanto debito di valore, competono *ipso facto* (indipendentemente da qualsivoglia domanda sul punto) gli interessi compensativi a titolo di ristoro del danno da lucro cessante, conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso dalla data del fatto sino alla presente decisione.

Interessi legali che devono essere calcolati sulla sorte capitale devalutata al momento del fatto lesivo e via via rivalutata, anno per anno, mese per mese, secondo gli indici Istat, fino al deposito della sentenza (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Nella specie, tenuto conto del diverso arco temporale dell'illecito in relazione alle 33 piante in questione, il calcolo degli interessi al saggio legale deve essere così effettuato:

- sulla somma di € 13.187,50 (437,50+5000,00-1875,00+875,00+5000,00), devalutata al febbraio 2010 (€ 12.221,96) e via via rivalutata sino alla presente sentenza;

- sulla somma di € 3.557,05 (140+1600,00-600+897,05+320,00) devalutata al dicembre 2014 (idem, € 3.557,05) e via via rivalutata sino alla presente sentenza.

In via meramente esemplificativa, si riporta un prospetto di sintesi dal quale gli interessi compensativi dovuti sulle somme sopra liquidate risultano essere pari ad € 1.164,74 (€ 1.164,03+20,7).

Capitale iniziale: € 12.221,96

Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Febbraio 2014
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2015
Indice alla Decorrenza: 136,2
Rapporto Indici: 1,573
Coefficiente di Rivalutazione: 1,079
Totale Rivalutazione: € 965,53
Capitale Rivalutato: € 113,87,48
Totale Colonna Giorni: 2159
Totale Interessi: € 1.164,03

Capitale Iniziale: € 3.557,05
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Dicembre 2014
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2015
Indici Istiti utilizzati: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 107
Indice alla Scadenza: 107
Rapporto Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1
Totale Rivalutazione: € 0,00
Capitale Rivalutato: € 3.557,05
Totale Colonna Giorni: 335
Totale Interessi: € 20,71

Infine, sull'importo complessivo così determinato, dovranno poi essere computati gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

#### 4 - Sulle spese di ATP e sulle spese di lite

Tenute conto della soccombenza parziale (reciproca) della parte attrice in relazione alla voce (considerabile) di danno allegata a titolo di deprezzamento del terreno, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per la compensazione per 1/2 delle spese di lite, con condanna del Comune convenuto (soccombente in relazione alle ulteriori domande) alla refusione della residua frazione di 1/2, liquidata in dispositivo ex DM 55/2014, in ossequio al criterio valoristico del *decisum*.

In ragione dell'ammissione della parte attrice (parzialmente vittoriosa) al beneficio del gratuito patrocinio, dato spese legali sono poste a favore dell'ERARIO, ai sensi dell'art. 153 del DPR 115/2002.



In relazione, poi, alle spese dell'accertamento tecnico preventivo, giova ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, dette spese "poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente ... vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente" (Cass., 15 febbraio 2010, Sez. I, n. 1090).

In considerazione, pertanto, dell'esito della lite, in relazione all'oggetto dell'accertamento peritale demandato al ctu in sede di ATP, le spese relative a detta ctu, liquidate in € 7.100 + IVA dal Giudice del procedimento per atp iscritto al RG 631/2010 dell'interessato Tribunale con provvedimento del 14.07.2010 (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte attrice), devono essere definitivamente poste a carico della parte soccombente nell'odierno giudizio, con diritto dell'attrice ad ottenere dall'Amministrazione convenuta il rimborso di quanto corrisposto al ctu Ing. Laudicini in esecuzione del decreto di liquidazione del 14.07.2010.

Inoltre, gli onorari del ctu, Ing. Angelo Christian Accardo, sono liquidati, tenuto conto dell'attività complessivamente espletata (e delle imprecisioni riscontrate nella ctu), in € 858,53 oltre IVA e Cassa previdenziale (se dovuta), di cui € 200,00 per rilevazioni topografiche ed altimetriche ex art. 12 comma 2 delle "Tabelle" di cui all'art. 50 D.P.R. 115/2002 ed € 658,53 per vacanze (30), con esclusione del rimborso di spese, non documentate.

Al pari delle spese per atp, le spese della ctu sopra liquidate sono poste definitivamente a carico dell'Amministrazione convenuta (integralmente soccombente in relazione all'oggetto dell'accertamento peritale).

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta e/o assorbe ogni ulteriore domanda e/o eccezione, in parziale accoglimento della domanda istruttoria, così provvede:

- 1) accerta la violazione dell'obbligo di non immutare il naturale deflusso delle acque ex art. 913 c.c. da parte del Comune convenuto per effetto della realizzazione dell'impianto per l'accumulo di acque destinate alla fornitura idrica della località di Triscina Selinunte, tale da determinare un aggravio artificioso dello scolo delle acque meteoriche dal fondo 'superiore' di proprietà del Comune, censito al NCT del Comune di Castelverrano al foglio di mappa ~~104~~ particella ~~104~~, al fondo 'inferiore' di proprietà dell'attrice, censito al NCT foglio n. ~~104~~ part. ~~104~~;
- 2) per l'effetto, condanna il Comune convenuto, in persona del Sindaco p.t., a rimuovere le cause dell'aggravamento dello scolo delle acque sub 1), mediante la realizzazione di opere di contenimento delle acque piovane e drenaggio delle stesse in pozzi di dispersione all'interno del fondo del Comune medesimo, meglio descritte in parte motiva e nella cui cui si rinvia;

Sentenza n. 86/2016 pubbl. il 29/01/2016

RG n. 2358/2013

Repert. n. 163/2016 del 29/01/2016

Registrato il 02/02/2016 n. 231/2016 importo 567,00

3) condanna il Comune convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 16.744,55 oltre interessi compensativi (nella misura e nei termini di cui in motivazione), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo;

4) compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, e per essa ex art. 113 del DPR 115/2002 in favore dell'ENARJO, della residua metà, liquidata in € 103,00 per esborsi prenatali a debito (pari alla metà di € 206) ed € 2217,50 per compensi professionali (pari alla metà di € 4.435,00 di cui € 875,00 per fase di studio; € 740,00 per fase introduttiva; € 1300,00 per fase istruttoria ed € 1620,00 per fase decisoria) oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori (IVA e CPA) come per legge;

5) pone definitivamente le spese della ctu, liquidate in € 858,53, oltre IVA e Casse previdenziale, nonché le spese della ctu redatta in sede di ATP, liquidate con decreto reso dal Giudice del procedimento per atp (RG 631/2010) in data 14.07.2010 in € 1.100 + IVA, a carico del Comune convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., con diritto dell'attrice di ripetere dal Comune convenuto quanto corrisposto al ctu in sede di ATP in forza del predetto decreto di liquidazione.

Così deciso in Marsala, il 29.01.2016.

Il Giudice Roberta Vaccaro





**TRIBUNALE DI MARSALA**

A sottosegretario  
V. P. (segretario) della Direzione Provinciale  
V. P. (segretario) della Direzione Provinciale

che ha fatto il suo dovere con il risultato  
di averci dato un'ottima prova di lavoro  
per la quale ha meritato la promozione per  
l'anno 1912 al n. 5 dell'art. 336 c.p.c.

PASSATA IN GIUDIZIO.  
Marsala, 11/12/12



Il Segretario  
Amministrativo  
Lombardo



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DELLA LEGGE**

"COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI ED A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL F.M. DI DARVI ASSISTENZA, ED A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORREREVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI".

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEL TITOLO ED È RILASCIATA IN FORMA ESECUTIVA PER LA PRIMA VOLTA A RICHIESTA DELL'AVV. RAFFAELLA INGRALDO.

MARSALA, 22/3/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(DOTT. GIUSEPPE LOMBARDO)

PER AUTENTICA

MARSALA LI' 22.3.2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(DOTT. GIUSEPPE LOMBARDO)

TRIBUNALE DI MARSALA  
U. P. S. NOTARILE - CANTIERE

Tribunale di Marsala  
Ufficio Unico Notifiche ed esecuzioni  
Marsala II

A richiesta dell'Avv. Raffaella Ingraldo, procuratore della sig.ra Pisciotta  
Francesca ( C.F. ~~XXXXXXXXXX~~ )

In sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su intestato Ufficio Unico, ho  
notificato copia integrale della sentenza n. 86/2016,86/2016 del Tribunale di  
Marsala pubblicata in data 29.01.2016, registrata il 02.02.2016, spedita in  
forma esecutiva il 22.03.2016, passata in giudicato il 23.03.2016 al Comune  
di Castelvetrano in persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza  
Giuseppe Matteotti, 1 (91022) Castelvetrano -Partita IVA 00296480817  
mediante consegna a mani *dell'impiegata dell'ufficio*

*Aut. Amm. L. 2015*  
*prodotto dal Comune di Castelvetrano*  
*in qualità di Ufficiale Umberto I n. 5.*


Castelvetrano li 14/4/2016

A. Guzzarotta

MARSALA  
2016

U.M.E.P.  
TRIBUNALE - MARSALA  
N. 113 CRON  
DIRITTI .....  
TRASFERIAMO.....C. ....  
TOTALE .....  
MISURE TRASPORTO.....  
SPESA POSTALIS.....  
TOTALE .....C.....

.....  
TASSA USC. PAGATA  
IN SECONDO VERSAMENTO  
ATTUALIZZATA.....  
II 13 APR. 2018  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO



4

Sentenza n° 86/2016 Tribunale di Marsala  
PISCIOTTA FRANCESCA c/ COMUNE di CASTELVETRANO

\*\*\* \*\*

SOMME DOVUTE EX SENTENZA

SORTE	C	16.744,55
INTERESSI determinati in Sentenza	€	1.184,74
COMPENSO CTU ing. Accardo	C	858,53
COMPENSO CTU ing. Laudicina	€	1.161,05
SPESE LEGALI imponibili in favore dell'Erario	€	2.217,50
SPESE LEGALI non imponibili in favore dell'Erario	€	103,00
SPESE GENERALI 15% su € 2.217,50 in favore dell'Erario	€	332,00
CAP 4% su € 2.550,13 in favore dell'Erario	€	102,01
IVA 22% su € 2.652,14 in favore dell'Erario	C	583,48
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>23.286,86</b>

Castelvetro, 1.06.2016

Lto Avv. Daniela Grimando





**Città di Castelvetro**  
**Staff Sindaco Ufficio Legale**

Piazza Umberto I, 91022 Castelvetro (Tp) - Tel. 0924-909335 / 0924-909337  
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00  
Funzionario: Avv. Daniela Grimaldo e-Mail: dgrimaldo@comune.castelvetro.tp.it

**Oggetto: PISCIOTTA Francesca c/ Comune di Castelvetro - procedimento n° 2358/2013 R.G. Tribunale di Marsala - Sentenza n° 86/2016**

Al Sindaco  
a mezzo e mail

>>>>>

Facendo seguito alla nota prot. 172/leg/G del 9.03.2016, si comunica che la Sentenza in oggetto munita di formula esecutiva è stata notificata al Comune il 14.04.2016.

Non avendo ritenuto opportuno proporre appello, attese le conclusioni del CTU accolte dal Giudice, è necessario che si proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio in favore della Sig.a Pisciotta per la somma totale di € 23.286,86, distinta come nell'allegata tabella.

Si comunica, pertanto, che quest'Ufficio sta provvedendo alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento del debito.

Si comunica altresì che in data odierna il procuratore ad litem della sig.a Pisciotta, avv. Raffaella Ingraldo, ha sollecitato telefonicamente la realizzazione delle opere disposta in sentenza.

Distinti saluti.

**Llo Avv. Daniela Grimaldo**

Da "dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it" <dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it>  
A "sindaco corrente" <sindaco@comune.castelvetrano.tp.it>  
Data mercoledì 1 giugno 2016 - 17:26

**PISCIOTTA F. c/ COMUNE sentenza n° 86/2016**

---

Invio in allegato nota prot. 373/leg/G in data odierna relativa all'oggetto unitamente alla tabella delle somme dovute, con preghiera di riscontro.  
avv. Daniela Grimaudo

---

**Allegato(1)**

Liquid. Sentenza PISCIOTTA F. Trib. 2.rtf (161 Kb)  
Liquid. Sent. PISCIOTTA F..docx (12 Kb)